

DCXLII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 10 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDICE	
	PAG.
Congedi	31101
Disegni di legge (<i>Deferimento a Commissione</i>).	31131
Proposte di legge (<i>Deferimento a Commissione</i>).	31131
Proposte di legge costituzionale (<i>Seguito della discussione</i>):	
BELTRAME ed altri: Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia (75);	
MARANGONE ed altri: Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia (83);	
SCIOLIS e BOLOGNA: Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1353);	
BIASUTTI ed altri: Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1361).	31102
PRESIDENTE	31102
NICOSIA	31102, 31111, 31121
BOZZI	31106, 31114, 31120, 31123
LUZZATTO	31106, 21110, 31111 31118, 31119, 31120, 31122, 31125, 31130
ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i>	31107 31111, 31115, 31119, 31122, 31124, 31130
MEDICI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	31110 31119, 31122, 31125, 31130
ERMINI	31111
GONELLA GIUSEPPE	31113, 31124
DE MICHIELI VITTURI	31113, 31120, 31123
DELFINO	31121
SPONZIELLO	31126
SPADAZZI	31127, 31130

	PAG.
ORLANDI	31129
BELTRAME	31129
BIASUTTI	31130
Commemorazione dell'ex deputato Raffaele Mottola:	
LARUSSA	31101
MEDICI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	31102
PRESIDENTE	31102
Interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	31132

La seduta comincia alle 16,30.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Biagioni, Merenda e Misasi.

(I congedi sono concessi).

Commemorazione dell'ex deputato Raffaele Mottola.

LARUSSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LARUSSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è morto tre giorni fa a Roma, nella sua abitazione di via Antonelli, l'avvocato Raffaele Mottola, nato a Tropea nel 1892 da patrizia famiglia.

Egli esercitò per oltre un quarantennio la professione forense, imponendosi subito per l'altezza e il fervore dell'ingegno e per la vastità della sua cultura umanistica e giuridica.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

Fu capo della civica amministrazione di Tropea e nella legislatura del 1929-34 fece parte della Camera dei deputati, nel cui alto consesso dette nuove prove della sua profonda maturità di pensiero, di saggezza e di moderazione.

Raffaele Mottola — e chi parla ne ha un ricordo personale — emerse per la sua superiore personalità intellettuale sin da giovanissimo e prima del periodo fascista, al punto che il mio compianto genitore Ignazio, deputato del collegio di Tropea sin dal 1913, lo aveva considerato come il suo successore, tanta era la fiducia e la stima nell'uomo.

Dal 1934 abbandonò definitivamente ogni attività politica per dedicarsi interamente a quella professionale.

Disinteressato, generoso, di sentimenti purissimi e nobilissimi, fu continuo dispensiere di buoni consigli e di bene a tutti coloro che si rivolgevano a lui, ed erano moltissimi; fu soprattutto un autentico maestro di vita, esempio più unico che raro di modestia, di infinita bontà, di cristallina dirittura morale.

Oggi si sono celebrati i funerali nella città di Tropea, che è unanimemente in lutto. Prego la Presidenza di volersi rendere interprete dei nostri sentimenti di cordoglio presso la famiglia dell'estinto, e presso il figlio, avvocato Nicola, che continua le nobili tradizioni paterne.

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo si associa al cordoglio della Camera per la scomparsa dell'onorevole avvocato Raffaele Mottola, che rappresentò, con competenza e valore, le nobili popolazioni della Calabria.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle espressioni di compianto per la morte di Raffaele Mottola, valente avvocato e valoroso parlamentare, e si renderà interprete di questi sentimenti presso la famiglia.

Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale Beltrame ed altri (75), Marangone ed altri (83), Sciolis e Bologna (1353), Biasutti ed altri (1361): Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale: Beltrame ed altri, Marangone ed altri, Sciolis e Bologna, Biasutti ed altri: Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 5 luglio 1962 è stato approvato l'articolo 5. Si dia lettura dell'articolo 6.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« La regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

1°) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;

2°) lavoro, previdenza e assistenza sociale;

3°) antichità e belle arti, tutela del paesaggio, dalla flora e della fauna,

oltre che nelle altre materie previste dalle leggi dello Stato ».

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. In occasione dell'esame degli articoli 4 e 5 il nostro gruppo ha avanzato ampie riserve sui criteri che stanno alla base della potestà legislativa della regione, sia come potestà legislativa esclusiva e primaria, sia come potestà legislativa concorrente.

Con l'articolo 6 viene fuori un altro tipo della potestà legislativa della regione a statuto speciale; una potestà legislativa non prevista nello statuto regionale siciliano, ma che è prevista nello statuto regionale sardo.

Per la prima volta il Parlamento italiano elabora uno statuto speciale per una regione. L'esame va fatto con calma, sperando anche negli interventi chiarificatori di altri settori della Camera.

Non riprenderò i discorsi tenuti sia dal relatore di minoranza sia dagli oratori dei gruppi che si oppongono a questo disegno di legge, ma vanno sottolineate le argomentazioni portate in materia di competenza della regione. È evidente che la discussione in corso investe pienamente le questioni di dottrina che non sono state sottovalutate dai più grandi giuristi italiani. Potrei citare Giuseppe Maranini e un suo studio accurato ed attento sull'istituto regionale. La giurisprudenza, sia attraverso l'attività dell'Alta Corte per la Sicilia, oggi scomparsa, sia attraverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa o del Consiglio di Stato e, soprattutto, attraverso le sentenze della Corte costituzionale, praticamente non ci offre una definizione chiara della potestà legislativa della regione. In proposito, invece, regna la massima confusione, sia per quanto riguarda la Sicilia e la Sardegna, sia per quanto riguarda

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta.

Quindi noi non possiamo configurare questa potestà legislativa anche se il nostro Stato viene definito regionalista. I costituenti hanno escluso lo Stato federale; di conseguenza non possiamo configurare la regione come un ente fornito di potestà legislative. Infatti, lo Stato federato, nel quadro delle federazioni, è investito di una potestà legislativa, anche costituente; può legiferare nelle materie nelle quali la federazione non legifera. Le costituzioni federali sono chiarissime.

Non è mia intenzione riprendere questa polemica, lo farò in altra sede quando verranno in discussione le altre norme previste dallo statuto, ma è chiaro anche che in merito all'articolo 6 una precisazione va fatta. Questa dizione: «La regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie» non configura né il decentramento, né i limiti entro i quali una legge regionale possa integrare o attuare una legge dello Stato. Può la regione estendere i limiti della legge dello Stato oppure modificarla con la emanazione delle norme di attuazione? La legge ordinaria va fatta in applicazione di norme costituzionali o di leggi costituzionali. Quindi si tratta di un potere vincolato e non di un potere discrezionale della regione. Potrei citare alcune sentenze della Corte costituzionale in cui si afferma che là dove non esiste norma di attuazione dello statuto non si può da parte della Corte costituzionale stessa entrare nel merito di una legge regionale, essendo questa nulla.

Quindi una legge regionale viene annullata non per illegittimità, ma perché non chiaro il rapporto tra Stato e regione. La confusione in materia è massima.

Perché non configuriamo bene la regione? La regione è stata creata per un principio di autonomia e non per un principio di autarchia degli enti locali decentrati. Autonomia nel senso etimologico della parola significa autolegislazione; quindi l'ente fornito di autonomia dovrebbe avere la capacità di fare le leggi. L'autonomia è cosa diversa dall'autarchia, che regola attualmente i comuni e le province. Ma, poiché la regione non fa parte di uno stato federale e gli italiani hanno accettato il principio caro ai francesi della «Repubblica una ed indivisibile», fra 10 o 15 anni, quando si esaurirà questa fase di interpretazione della Costituzione, essa non do-

vrebbe rappresentare nient'altro che un ente autarchico territoriale.

Potrei a questo punto dissertare a lungo sul concetto di autonomia e su quello di eteronomia. Se la regione assumerà l'aspetto dell'ente autarchico territoriale non saremo più sul piano della frantumazione del potere legislativo dello Stato, quindi non giocheremo su posizioni di frantumazione dell'unità dello Stato, ma agiremo su posizioni di decentramento amministrativo. Allora entreremo nell'ambito dell'articolo 5 della Costituzione, che oggi è l'unico che possa vincolare l'interpretazione della cosiddetta autonomia regionale. Noi escludiamo nella maniera più assoluta — e lo affermano anche grandi giuristi e la Corte costituzionale — che la regione possa avere potestà legislativa primaria, discrezionale nelle materie indicate all'articolo 4. La potestà legislativa esclusiva e primaria deve intendersi nel significato e nella interpretazione già data dalle sentenze della Corte costituzionale. È escluso che la regione possa avere la potestà di legiferare per modificare le disposizioni dello Stato al fine delle sue particolari esigenze. Questa precisazione è molto importante e la riprenderemo quando tratteremo dell'autonomia finanziaria della regione.

Noi vorremmo che in questa discussione, anche attraverso la polemica degli avversari, che sono convinti del contrario, si cercasse di evitare una formulazione dell'articolo 6 che potrà dare luogo a tutte quelle questioni di illegittimità, di incompetenza, per cui tante difficoltà sono sorte nelle regioni a statuto speciale già costituite.

In materia specialmente di illegittimità e di incompetenza, quelli che sono i limiti stessi della legislazione regionalistica vengono fuori attraverso le voci del n. 1º) dell'articolo 6. Cosa si vuole (lo chiedo agli onorevoli Biasutti, Beltrame, Sciolis e Marangone) attraverso questo n. 1º)? Si vuole dare alla regione facoltà di emanare norme di integrazione e di attuazione in materia di scuole materne, istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale ed artistica. A questo punto vorrei domandare ai colleghi della sinistra dove sia andata a finire la polemica che, a proposito del piano della scuola, è stata fatta attorno alla scuola materna. Se vi è stato un punto delicato in quella trattazione, è stato proprio quello della scuola materna. Ed ora, dopo il pandemonio che si è creato intorno all'articolo 17 del piano della scuola, comunisti e socialisti vogliono stabilire questa competenza della regione, frantu-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

mando l'unità legislativa statale sul piano della pubblica istruzione. Questo, dopo che una sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l'azione della regione Trentino-Alto Adige in materia di scuola materna, anche perché la competenza era stata assorbita tutta dalla provincia di Bolzano.

E volete dare all'ente regione la facoltà di emanare norme di integrazione e di attuazione sul piano dell'istruzione elementare, dopo il processo di statizzazione di cento anni? Ma se vi è un principio che tutti hanno riconosciuto come uno dei più interessanti della vita amministrativa italiana, è proprio quello di svincolare i comuni dalle spese della pubblica istruzione. Attraverso le riforme, anche sul piano della finanza locale, si tende a fare intervenire lo Stato per assorbire tutte le spese della pubblica istruzione, dell'edilizia scolastica e del personale docente.

L'istruzione elementare è il punto focale del problema educativo italiano. In cento anni si è verificato il processo di statizzazione. E adesso vorreste, attraverso l'emanazione di norme di integrazione e di attuazione, inserire in un processo unitario sul piano della pubblica istruzione la regione, perché si venga a rifrantumare quella unità così faticosamente raggiunta?

Qual è la competenza che si vuole attribuire alla regione? Quella dell'edilizia? Ma abbiamo approvato proprio di recente uno stralcio al piano della scuola che prevede l'intervento dello Stato in materia di edilizia scolastica. Inoltre, la Corte costituzionale con proprie sentenze ha recentemente annullato tutte le leggi regionali siciliane che dettavano norme in materia di insegnamento elementare. Dopo queste sentenze, non credo che vi possa essere libertà di azione da parte della regione sul piano della istruzione elementare.

Cosa può fare la regione? Istituire nuove scuole. Ma questo significa agire nell'ambito delle leggi dello Stato; significa che bisogna precisare che la regione ha compiti in tema di istituzione di nuove scuole elementari. Questo compito è già del comune, degli enti locali. Non credo, quindi, che sia possibile allargare questi limiti, a meno che non si voglia veramente frantumare quell'unità oggi esistente sul piano della pubblica istruzione elementare ed inserire elementi di polemica in un tema già tanto delicato.

Non vedo pertanto come la regione possa legiferare in tale materia, con questa norma diretta a concederle la facoltà di emanare disposizioni di integrazione e di attuazione

di cui non sono precisati i limiti ed il senso. Noi chiediamo al relatore per la maggioranza e al ministro che vengano precisate quali possano essere queste norme di integrazione e di attuazione. Riguarderanno il piano edilizio? L'ordinamento didattico? L'ordinamento generale dell'istruzione media? Sul piano degli ordinamenti ritengo che la regione sia incompetente, perché nessuna norma speciale potrà intaccare la legislazione statale costituitasi negli anni dal 1928 al 1942, anche per quanto riguarda i rapporti tra scuola privata e scuola statale.

Sul piano della scuola media si sta preparando una riforma; dovremmo dare alla regione facoltà di emanare in anticipo norme di integrazione? Sul piano della istruzione classica, forse che la regione potrà addirittura modificare l'ordinamento didattico, stabilendo in luogo dell'insegnamento del greco quello del sanscrito? O potrà forse interferire nell'ordinamento del personale docente inquadrato e stipendiato dallo Stato? Proprio su questa voce «classica» chiediamo venga sospesa la discussione per dar modo alla Commissione pubblica istruzione di esprimere il proprio parere. Almeno lo statuto sardo è più generico: vi si parla di scuole di ogni ordine e grado, mentre qui si specifica.

Si parla ancora dell'istruzione scientifica e magistrale, e questo mentre ancora pende all'esame del Senato il disegno di legge che l'onorevole Moro, allora ministro della pubblica istruzione, aveva presentato a riforma appunto così degli istituti magistrali come dei licei scientifici e classici.

Ma del resto quale competenza vogliamo dare alla regione, quando per esperienza vediamo che essa può muoversi soltanto nell'ambito ristretto della legge dello Stato, quando vediamo che le leggi regionali vengono annullate ogni qual volta venga data alla potestà legislativa regionale una interpretazione estensiva?

Domani la Commissione istruzione dovrà esaminare il disegno di legge sul personale docente dell'istruzione tecnica e artistica. Quale sarà la competenza, onorevole Ermini, della regione in materia?

ERMINI. Non ho fatto io questa norma.

NICOSIA. Lo so. Ma ho chiesto di conoscere il parere della Commissione istruzione su questo articolo.

Vogliamo sentire a questo punto come sul problema della pubblica istruzione si sono pronunciati, con sentenza 16 marzo 1962, i giudici costituzionali? «L'assemblea regionale in virtù della propria competenza esclusiva

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

può legiferare in materia di istruzione elementare prima che siano emanate le norme transitorie per i trasferimenti del personale relativo, ma non può fissare unilateralmente i criteri discriminatori che possono costituire un privilegio a favore di determinate categorie di maestri agli effetti del loro passaggio dalle dipendenze dello Stato alle dipendenze della regione ».

Potrei ancora citare altre decisioni, fino a quella ultima che ha annullato, per illegittimità di provvedimento regionale, un concorso per insegnanti elementari espletato in Sicilia nel 1958, bloccando e danneggiando praticamente quattromila insegnanti elementari che avevano partecipato al concorso. Una legge dello Stato, in questi giorni, cerca di sanare la situazione.

Vorrei quindi sapere a che cosa serve attribuire delle competenze alla regione, quando sappiamo in partenza che queste competenze non potranno essere esercitate, dal momento che la Corte costituzionale ha già bloccato dei provvedimenti regionali.

Per chiarire ancora meglio le idee, ricorderò, ad esempio, che per quanto riguarda la istituzione di nuove università in una regione come quella siciliana, che ha in proposito la potestà legislativa primaria (per altro il settore universitario non è contemplato in questo articolo 6), la Corte costituzionale ha deciso: « L'istituzione di nuove facoltà universitarie rientra nella potestà legislativa riconosciuta alla regione dall'articolo 17 dello statuto, sempre che risponda agli interessi regionali, non comporti oneri al bilancio dello Stato e non sia in contrasto con l'ordinamento universitario statale. Le due facoltà istituite presso le università di Messina e di Catania hanno carattere di istituzioni regionali anche per l'ulteriore disciplina dell'ordinamento », ecc. L'onorevole Ermini ricorderà pure che, quando è stata creata la facoltà di architettura presso l'università di Palermo (ambito regionale), è stata necessaria una legge dello Stato per l'istituzione ed il riconoscimento della facoltà stessa. Così da alcuni anni è stato istituito a Palermo dalla regione siciliana il magistero; ancora non è stato riconosciuto; né appare prossima una soluzione della questione.

Io capirei un vero e proprio decentramento amministrativo: nell'ambito delle leggi dello Stato, sulla base dell'ordinamento regionale, la regione, quale elemento di decentramento amministrativo, potrebbe coordinare i compiti propri dei comuni e delle province. Ma se non si vuole dare alla regione una più

vasta competenza, l'articolo in esame diventa inutile; anche per quanto riguarda il n. 2°: « lavoro, previdenza e assistenza sociale » e il n. 3°: « antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna ». Al riguardo, infatti, abbiamo decisioni chiare del Consiglio di giustizia amministrativa, nonché sentenze della Corte costituzionale.

Per elaborare questo statuto — così come ha osservato l'onorevole Almirante nella sua relazione di minoranza — erano necessarie la calma e la serietà politica. Sarebbe stato opportuno costituire una commissione di giuristi, di esperti, così come fu fatto nel 1926-27 per la riforma del codice penale, così come fu fatto per la riforma del codice civile, per la riforma della finanza locale. Questa commissione, riordinando la materia in base alle varie sentenze della Corte costituzionale, avrebbe potuto fare di questo statuto qualche cosa di costituzionalmente valido, seriamente inserito nell'ambito della Carta costituzionale. Avremmo avuto così il primo esempio di uno statuto non affrettato. Giustamente l'onorevole Almirante ha osservato che la fretta sta rovinando anche questo statuto: di ciò si dovrebbero rendere conto, nel loro stesso interesse, i regionalisti ad oltranza.

Potrei non aggiungere altro. Dirò solo che, come già accennavo prima, è inutile inserire in questo statuto il riferimento al lavoro, previdenza e assistenza sociale dal momento che la regione non ha la competenza di variare di una inezia le leggi dello Stato, giacché la legislazione statale ha sempre la prevalenza su tutto il territorio nazionale, secondo l'articolo 120 della Costituzione, preciso nella sua dizione e spesso richiamato dalla Corte costituzionale nelle sue decisioni. Tale articolo recita: « La regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro ».

Quindi, praticamente, la regione non può legiferare per non danneggiare il cittadino che ha diritto di circolare liberamente da una regione all'altra. L'articolo 120 della Costituzione, colleghi regionalisti, sarà l'articolo che bloccherà qualsiasi attività legislativa regionale che vorrà decampare da quello che è il compito costituzionale.

Quindi, praticamente, il nostro discorso si aggiunge a quello fatto sugli articoli 4 e 5.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

D'altra parte, l'emendamento presentato dall'onorevole Bozzi, che noi accettiamo, ha una ragione d'essere perché la sua dizione precisa più seriamente l'ultimo periodo ed è più confacente alle competenze della regione. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti.

Sono da ritenersi preclusi, a seguito delle votazioni effettuate in sede di articoli 4 e 5, tutti gli emendamenti aggiuntivi di cui sono primi firmatari gli onorevoli Roberti, Bozzi, Angioy e Anfuso, in quanto tendenti ad inserire nell'articolo 6 materie già previste nei predetti articoli.

Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e Spadazzi hanno proposto di aggiungere, dopo le parole: « altre materie », le altre: « per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla regione la potestà prevista nel primo periodo ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BOZZI. Ci troviamo di fronte all'articolo 6 che configura la terza forma di competenza legislativa affidata alla regione.

Dico subito che non tutte le regioni a statuto speciale hanno questa attribuzione legislativa. Non l'ha, per esempio, la Sicilia. Il che dimostra che, anche in confronto di regioni per le quali si è intenzionalmente voluto conferire una larga sfera di competenza legislativa, si sono creati dei criteri differenziati, e nei confronti della Sicilia un criterio restrittivo.

In realtà, questo tipo di competenza legislativa, che è competenza legislativa e non regolamentare, come da taluno malamente si crede, è difficilmente definibile. Qui siamo di fronte a quella che gli studiosi chiamano una « competenza verticale », cioè sulle stesse materie tassativamente indicate (nel nostro caso, numeri 1^o, 2^o, 3^o) e poi attraverso un rinvio di cui all'ultima alinea) vi è una competenza normativa tanto dello Stato quanto della regione. Quella della regione è discrezionale, perché essa può esercitarla come può non esercitarla, secondo una valutazione di politica legislativa; ma se si decide in senso positivo, i limiti sono tracciati dalle parole della prima parte dell'articolo; si tratta d'una potestà di integrazione e di attuazione delle norme delle leggi della Repubblica, secondo le particolari esigenze regionali.

Sono parole e indicazioni vaghe, sicché l'ambito dell'attribuzione normativa della regione è molto incerto.

Ci possiamo domandare; che cos'è l'integrazione, che cos'è l'attuazione? Un punto infatti, tra tanta incertezza, sembra chiaro, che cioè, attraverso l'esercizio di questa potestà legislativa, la regione non può derogare alle leggi dello Stato. Queste restano ferme anche nell'ambito della regione e quindi si tratta di una potestà legislativa *secundum legem*, eventualmente *praeter legem*, ma non mai *contra legem*.

Ognuno quindi vede quali e quanti contrasti potranno sorgere tra lo Stato e la regione: lo Stato può sostenere che la regione sia andata al di là di tali limiti. Inoltre, l'individuazione di ciò che è adattamento alle particolari esigenze è una attività entro certa misura insindacabile, esprimendo una valutazione meramente teorica o tecnico-politica.

Questa fonte di produzione giuridica affidata alla regione è quindi incerta e di conseguenza pericolosa. Si aggiunge cioè una gamma ulteriore di possibili conflitti oltre quelli che abbiamo già esaminati all'articolo 4 e all'articolo 5. E tutto in definitiva si risolve in un grande punto interrogativo sulla validità e l'efficacia della legge, il che di certo non contribuisce a costituire garanzia di vita e di sviluppo d'una società ordinata e civile.

Ma questi dubbi assumono una consistenza concreta, come è stato giustamente affermato or ora dall'onorevole Nicosia, quando si passa all'esame delle materie elencate nell'articolo 6. Non insisto sul n. 1^o); faccio un cenno sulle « antichità e belle arti » e sulla « tutela del paesaggio ». Ricordiamo che in questo caso alla potestà legislativa della regione non corrisponde quella amministrativa: questa ultima è riservata interamente allo Stato.

Come potrà legiferare, nei limiti dell'integrazione e dell'attuazione, la regione in codesta materia?

Non so vederlo e amerei che il relatore per la maggioranza m'illuminasse con un esempio pratico.

Il mio emendamento mira soltanto a specificare le potestà conferite alla regione, poiché altrimenti si aggiunge incertezza ad incertezza.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. La maggioranza della Commissione, riconoscendo che dal punto di vista formale un emendamento all'ultima parte dell'articolo è opportuno, propone una nuova dizione. Poiché l'emendamento Bozzi parla di potestà e la prima parte del testo della Commissione parla di facoltà, sembra pre-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

feribile evitare una duplicità di termini. Inoltre, non si tratta di leggi attuali, ma anche eventualmente future. La formulazione da noi proposta è questa: « per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla regione questa facoltà ». In tal modo cade la restante parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, è d'accordo su questa nuova formulazione?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Desidero brevemente esporre il parere della minoranza della Commissione sull'articolo 6. Mi sono chiesto anch'io, come poco fa l'onorevole Bozzi, la ragione delle incongruenze che appaiono a prima vista nella formulazione del capoverso dell'articolo 6 e la risposta che sono costretto a dare non è purtroppo una risposta di carattere giuridico e costituzionale, ma una risposta di carattere politico.

Per dare a me stesso una spiegazione in ordine al capoverso dell'articolo 6, credo di dovermi rifare a quanto è stato detto a proposito dell'articolo 5. Quando abbiamo esaminato l'articolo 5 da questo stesso punto di vista, cioè in ordine al capoverso, cioè in ordine alla configurazione giuridica della facoltà legislativa — in quel caso concorrente — attribuita alla regione, abbiamo rilevato che in questo progetto di statuto non si è tenuto conto dell'articolo 117 della Costituzione. Era logico che non se ne tenesse conto all'articolo 4 perché questo articolo innova nei confronti dell'articolo 117 della Costituzione: attribuisce, legittimamente dal punto di vista costituzionale, a questa regione la potestà legislativa cosiddetta primaria od esclusiva. Non è sembrato logico, invece, che non si sia tenuto conto dell'articolo 117 della Costituzione per quanto attiene all'articolo 5, cioè per quanto riguarda una potestà che è concessa anche alle regioni a statuto ordinario.

Quando il relatore per la maggioranza ha avuto la cortesia di rispondere ai nostri rilievi a proposito dell'articolo 5, cioè della potestà legislativa, diciamo così, di secondo grado o concorrente, egli in sostanza ha finito non dico con il confessare, ma con il chiarire che si trattava d'un orientamento molto più politico che giuridico-costituzionale. In altri termini, all'articolo 5 di questa legge, anziché conferire alla regione a statuto speciale una potestà legislativa secondaria o concorrente uguale o simile a quella che è stata conferita alle regioni a statuto ordinario, si è voluto

trovare una formula diversa per la preoccupazione di fare in modo che la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia possa legiferare anche nelle materie di cui all'articolo 5 per proprio conto e senza attendere l'approvazione da parte dello Stato delle cosiddette leggi-cornice; mentre, se si fosse data attuazione in questo caso ai principi dell'articolo 117 della Costituzione secondo l'interpretazione a suo tempo data dall'Assemblea Costituente, la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia non avrebbe potuto legiferare secondo la potestà legislativa secondaria o concorrente se non nel quadro delle leggi-cornice dello Stato, cioè se non dopo che lo Stato avesse emanato le sue leggi-cornice. Avendo in tal modo la maggioranza configurato l'articolo 5 e la potestà legislativa secondaria, ne è venuta di necessità una troppo ampia configurazione della potestà legislativa di terzo grado (integrativa) e si è voluto accettare, per definirla, una formula che è la più ampia e la più equivoca fra quelle finora inserite negli statuti delle regioni a statuto speciale.

Per la potestà legislativa di carattere integrativo si è andati molto al di là di quanto è stato fatto in precedenza per le altre regioni a statuto speciale. Come ha ricordato l'onorevole Bozzi, nello statuto regionale siciliano (e il rilievo è di grande importanza perché normalmente lo statuto siciliano viene considerato il più esteso) questa potestà legislativa integrativa non viene attribuita alla regione.

Ma è interessante ancor più il confronto con lo statuto regionale del Trentino-Alto Adige e con quello della Valle d'Aosta. Nello statuto regionale per il Trentino-Alto Adige, a prescindere dal fatto che il peso della norma è infinitamente minore perché la potestà integrativa viene attribuita alla regione per una materia sola, la previdenza e le assicurazioni sociali, la definizione della potestà legislativa integrativa, che per caso ricorre all'articolo 6, è molto più cauta e anche più precisa. Dice lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige che nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali la regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato. La terminologia è molto più precisa: si usa soltanto il verbo « integrare ».

Lo statuto regionale della Valle d'Aosta è apparentemente più ampio come contenuto, perché attribuisce alla regione la facoltà integrativa per un numero cospicuo di materie. Se però si tiene conto che la regione valdo-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

stana attribuisce a se stessa soltanto la potestà legislativa primaria e quella di terzo grado, e non la potestà legislativa secondaria o concorrente, è evidente che l'apparente ricchezza di contenuto della norma dello statuto della regione valdostana non è reale in confronto allo statuto regionale che ci viene sottoposto, il quale, come ho detto altre volte, è il più ricco fra tutti in ordine alle competenze legislative della regione. Ma anche nello statuto della regione valdostana la norma è più precisa: « La regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica entro i limiti indicati dalla norma precedente, per adattarle alle condizioni regionali nelle seguenti materie ». Vi è l'adattamento anche qui, ma esso è indicato come fine nei confronti della precedente esatta specificazione di carattere giuridico-costituzionale. Sicché, in confronto agli altri statuti regionali, ci troviamo qui di fronte a una maggiore estensione di potestà legislativa per quanto attiene alle materie e a una minore precisione nell'indicazione del tipo di potestà legislativa.

Noi pensiamo che, per servire gli interessi di questa nuova regione e gli interessi dello Stato, si dovesse fare esattamente il contrario, e cioè cercare di precisare meglio, giuridicamente e costituzionalmente, i limiti e gli indirizzi di questa terza potestà legislativa attribuita alla regione e cercare di alleggerire, semmai, le competenze della regione in ordine a questo tipo di potestà legislativa. Ora ci vediamo costretti a ripetere anche per questa norma quanto già abbiamo avuto occasione di dire in merito alle precedenti, e cioè che in questo modo si creano confusione e incertezze, favorendo il sorgere di futuri conflitti, ancora più gravi (e mi sarà facile dimostrarlo) di quelli, pur pesanti, in atto fra lo Stato e le regioni a statuto speciale già costituite.

La nostra richiesta di pervenire ad una formulazione più chiara della norma è giustificata dal raffronto fra l'articolo 6 e testi nei riguardi dei quali il nostro gruppo non può essere sospettato in alcun modo di tenerezza: mi riferisco alle analoghe norme degli statuti del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta.

Lo statuto trentino afferma che « la regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato ». La norma sembra abbastanza chiara e fa riferimento a una legislazione puramente integrativa, evidentemente successiva a quella dello Stato: la regione

può intervenire solo in un secondo momento. Inoltre la regione non può intervenire per modificare le leggi dello Stato, ma solo per integrarle: le leggi dello Stato restano valide nel territorio della regione a statuto speciale, in tutta la loro globalità e in ordine alle singole materie; se però nella regione a statuto speciale vi sono condizioni, situazioni o rapporti di carattere particolare non previsti dalle leggi dello Stato, e che queste del resto non potevano prevedere, la regione interviene con norme integrative e solo con questo limite può legiferare.

A parte il principio generale dell'autonomia regionale, che noi respingiamo, mi sembra giusto che così si possa e si debba fare, dato che il Parlamento nazionale non sempre può avere cura delle situazioni particolari di diritto o di fatto che possono verificarsi nelle singole regioni d'Italia. Ritengo quindi che, se la regione legifera per integrare la legislazione nazionale, possa farlo senza ledere l'unità e la certezza del diritto, senza venir meno ad interessi che dovrebbero essere sempre reciproci e corrispondenti o addirittura coincidenti in linea di principio, e cioè gli interessi della regione e dello Stato.

Con precisione minore rispetto allo statuto trentino, ma sempre maggiore rispetto a quello del Friuli-Venezia Giulia, lo statuto valdostano stabilisce che « la regione ha potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica per adattarle alle condizioni regionali ». Se il concetto di legislazione integrativa è chiaro, proprio non si comprende che cosa significhi una legislazione di attuazione. La normale attuazione di una legge, infatti, non è un'attività legislativa, bensì amministrativa e regolamentare; lo Stato provvede all'attuazione delle leggi mediante i regolamenti e le circolari, non già attraverso altre leggi di attuazione. Non ho mai sentito dire che occorra una norma legislativa di attuazione per dare attuazione ad un'altra norma legislativa (a meno che si tratti di legge ordinaria per l'attuazione di norme costituzionali).

Se poi la norma legislativa di attuazione modifica o cancella la precedente (e non soltanto la integra), allora non si tratta più di legislazione di attuazione, ma di vera e propria legislazione primaria.

Vorrei proprio che i colleghi avessero la bontà di spiegarmi che cosa significhi dunque questa « legislazione di attuazione »; temo però che non avranno la cortesia di farlo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

in quest'aula, perché le posizioni sono predefinite: ma a titolo di curiosità, negli ambulatori di questa Camera gradiremmo poter avere delle spiegazioni di carattere tecnico che sinora non siamo riusciti ad avere.

Nella sua imprecisione o nella sua vacuità, per quanto riguarda questa parte, il testo della regione valdostana non arriva ad essere pericoloso: « norme legislative di attuazione » non significa nulla, ma non ho l'impressione che significhi qualcosa di pericoloso. Forse è una dizione di presunzione, di vanità regionalistica, non arrivo però a ritenere neppure io che rappresenti o che possa rappresentare una vera e propria lesione del diritto. È chiaro che ogni norma imprecisa e scorretta dal punto di vista giuridico è, in linea di principio, una lesione del diritto; però non mi sembra che il pericolo in questo caso consista in un vero e proprio attentato alle leggi dello Stato.

Quando, però, nello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia si dice che « la regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica », ci troviamo di fronte ad una facoltà legislativa che non è integrativa, che è concorrente. È una facoltà legislativa che consiste nell'adeguare le disposizioni delle leggi dello Stato alle esigenze di una regione. Che cosa vuole dire adeguare? Vuol dire integrare, vuol dire aggiungere qualche norma che la legge dello Stato non abbia previsto? No, adeguare non vuol dire niente o vuol dire modificare. Io adeguo una disposizione di una legge della Repubblica alle particolari esigenze di una regione d'Italia quando sono in grado di modificare con altra norma le disposizioni di carattere generale, in relazione alle esigenze di carattere particolare.

Evidentemente, allora, la potestà legislativa configurata in questo caso non è una potestà legislativa integrativa, è concorrente e potrebbe diventare addirittura primaria.

Ora mi chiedo: per quali motivi in una legge di questo genere si sta determinando una confusione di questo tipo? Soltanto a causa di quella fretta che abbiamo deplorato? Può darsi. Soltanto a causa di quella fretta che abbiamo deplorato si è ritenuto di adottare una specie di statuto tipo, nella fattispecie lo statuto della regione sarda, ripetendo a distanza di quattordici anni gli errori che allora furono compiuti e che nel frattempo, attraverso i conflitti fra Stato e regione, sono diventati errori

noti a tutti? Oppure, nella fattispecie, vi è anche un motivo politico che induce a questa scarsa chiarezza, a questo principio di sistematica confusione?

Vorrei essere ritenuto pessimista, vorrei avere torto, ma ho l'impressione che vi sia un motivo politico. Ho l'impressione cioè che vi sia un motivo politico che induce in questo caso la maggioranza ad essere imprecisa al massimo, a gettare una specie di polverone antiggiuridico e in qualche modo anticostituzionale intorno a questa norma. Ciò per motivi di carattere generale relativi a tutta questa legge, ma anche per un motivo di carattere particolare che riguarda il contenuto di questa norma.

Su quali materie la regione può esercitare la sua facoltà che, come ho tentato di dimostrare, non può essere più integrativa, ma è concorrente? Su materie di estrema delicatezza: scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica e artistica.

Il presidente della Commissione istruzione, onorevole Ermini, interrompendo con gentilezza il collega Nicosia, ha detto che la norma è molto delicata. Che lo sia non vi è alcun dubbio. Riguarda tutto il campo della pubblica istruzione per una regione relativamente alla quale in materia di pubblica istruzione, con legge ordinaria, il Parlamento ha già legiferato; e ha legiferato di recente sulla base di proposte di legge, che sono poi diventate legge, sostenute con particolare tenacia dai colleghi del gruppo socialista, i quali hanno avuto tutti i loro buoni motivi (che per noi, nell'opposta valutazione, sono tutti pessimi motivi) per appoggiare quelle proposte di legge, attraverso le quali sono riusciti (non so se i colleghi democristiani e il Governo se ne siano accorti) ad estendere le norme del *memorandum* d'intesa relative alla pubblica istruzione dalla zona di Trieste alla provincia di Gorizia. Questo è il risultato che hanno indubbiamente ottenuto.

SCIOLIS. Non è vero!

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. È assolutamente esatto. Quando con una legge della Repubblica si sono regolati i rapporti relativi alle scuole slovene per la provincia di Trieste e per quella di Gorizia, senza differenze fra di loro, si è stabilita una situazione giuridica nuova, la quale non può non incidere anche nel quadro di questo statuto e di quanto la regione si accingerà a fare nel settore della pubblica istruzione.

L'articolo 6 della Costituzione è una norma che richiede una legge di attuazione:

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

questa legge di attuazione, unitaria per tutto lo Stato italiano, il nostro Parlamento non ha ritenuto di doverla emanare. Quindi l'articolo 6 della Costituzione è lì, in un quadretto, come tanti altri articoli che non fanno comodo a questa maggioranza; e si va invece innanzi con queste basi costituzionali in una materia di estrema delicatezza.

Quando noi vi sospettiamo — lo dico con estrema lealtà — di volere, di proposito, confondere le carte in tavola, attribuendo alla regione non già una potestà legislativa di pura e semplice integrazione in ordine alla scuola, ma una facoltà legislativa di vera e propria concorrenza, cioè una facoltà legislativa secondaria e non di terzo grado, abbiamo i nostri buoni motivi. E vi diciamo: per quale motivo proprio in questa delicata materia avete preso come banco di prova lo statuto regionale sardo? In Sardegna taluni problemi di carattere politico interno e internazionale per fortuna non vi sono; non vi sono problemi di minoranze e di rapporti tra maggioranza e minoranza, di diritti delle minoranze in ordine alla scuola. Problemi di tal genere invece, guarda caso, vi sono nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta. Ebbene, lo statuto per il Trentino-Alto Adige è più prudente, è più preciso di questo; quello per la Valle d'Aosta è più cauto di questo.

Voi volete (ed è legittimo da parte vostra) attraverso questa norma tutelare i diritti delle minoranze? Lo vogliamo anche noi, evidentemente in altri termini. Ma se, per fare questo, create un principio d'incertezza nel diritto, di confusione giuridica, e attribuite alla norma stessa una latitudine estremamente pericolosa, noi, con tutta evidenza, non possiamo assolutamente essere d'accordo.

Per questi motivi che io ho detto essere anche politici (ma, in quanto politici, sono semmai una reazione, credo legittima, ai motivi politici che hanno ispirato i compilatori di questa norma), e per i motivi di carattere costituzionale e giuridico che mi sono sforzato di chiarire, noi siamo contrari a tutto l'articolo 6. Siamo invece favorevoli all'emendamento Bozzi nel nuovo testo proposto dall'onorevole Luzzatto.

PRESIDENTE. La Commissione ha nulla da aggiungere al parere già espresso sull'emendamento Bozzi?

LUZZATTO. A nome della Commissione, confermo il parere già espresso sull'emendamento Bozzi con la proposta di un nuovo testo

che mi sembra conciliare le preoccupazioni dell'onorevole proponente con l'intendimento della Commissione. Ribadisco perciò che la maggioranza della Commissione ritiene che la terza forma di competenza normativa (competenza integrativa) sia di attuazione, e, perciò, non possa essere di modifica. Non può quindi dar luogo ai timori dei quali si è parlato.

Si tratta di una competenza utile, che esiste negli altri statuti speciali; è una competenza particolare che l'esperienza già fatta nelle altre regioni a statuto speciale per queste medesime materie ha dimostrato non essere fonte di particolari problemi, qui paventati.

La Commissione a maggioranza ritiene, pertanto, che l'articolo 6 meriti di essere approvato con l'integrazione dell'emendamento Bozzi, opportunamente modificato.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, Ministro senza portafoglio. Il Governo è favorevole all'emendamento Bozzi, nella formulazione proposta dalla maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione, integrato dall'emendamento Bozzi nella formulazione suggerita dalla Commissione e accettata dal Governo:

« La regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

1°) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;

2°) lavori, previdenza e assistenza sociale;

3°) antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna,

oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla regione questa facoltà ».

(È approvato).

Gli onorevoli Franceschini, Ermini, Sciolis, Biasutti, Schiratti, Martina, Bologna, Toros, Bartole e Armani hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 6-bis:

« La regione ha facoltà di concorrere con propri contributi o con prestiti senza interesse alle spese per l'edilizia, le attrezzature e le opere di assistenza dell'università di Trieste, secondo piani e modalità concordati con la università stessa e col Ministero della pubblica istruzione ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. A nome della maggioranza della Commissione chiedo che questo articolo aggiuntivo 6-bis venga esaminato alla fine insieme con tutti gli altri articoli aggiuntivi. La Commissione non è pregiudizialmente contraria a questo articolo aggiuntivo, ma rileva che non è questa la sua collocazione, perché qui siamo in materia di potestà legislativa.

PRESIDENTE. I firmatari dell'articolo aggiuntivo sono d'accordo?

ERMINEI. Siamo d'accordo.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Anch'io non ho niente in contrario a rinviare l'esame dell'articolo 6-bis.

PRESIDENTE. L'articolo 6-bis resta pertanto accantonato.

Si dia lettura dell'articolo 7.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« La regione provvede con atti legislativi:

1°) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti finanziari;

2°) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;

3°) all'istituzione di nuovi comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate ».

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Con questo articolo la competenza legislativa della regione viene estesa all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti finanziari, atti che invece riguardano una potestà amministrativa. A questo punto affiora anche la questione del tipo di bilancio che viene previsto per la regione. Noi qui dovremmo chiedere come mai alla regione a statuto speciale viene data la facoltà di provvedere con « atto legislativo » all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi e non sia stata riportata la formula dello statuto regionale siciliano, cioè non siano stati stabiliti limiti di tempo sia per il bilancio di previsione sia per i rendiconti.

È chiaro che se noi seguiamo il criterio, il sistema dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, così come avviene per gli enti autarchici territoriali, comuni e province, noi dovremo stabilire limiti di tempo ben precisi. Circa il comune, per il bilancio di previsione è stabilito per legge il termine del 15 ottobre di ciascun anno: il bilancio va dal gennaio al dicembre

ed il consuntivo deve essere presentato entro il 15 aprile dell'anno successivo.

Dunque, se viene seguito il criterio dell'ente autarchico territoriale, dobbiamo stabilire il tipo di bilancio di previsione e consuntivo di cui si tratta ed i limiti di tempo ad essi relativi. Se invece seguiamo il criterio dell'atto legislativo, perlomeno dobbiamo seguire il sistema della regione siciliana e quello dello Stato italiano, cioè stabilire i limiti di tempo per l'approvazione del bilancio di previsione. All'articolo 19 dello statuto regionale siciliano è precisato che « l'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla giunta regionale ».

Quindi, per la regione è stabilito un termine fisso. Quale criterio si vuole qui seguire? L'articolo 19 dello statuto regionale siciliano afferma ancora che « all'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della regione », cioè il conto consuntivo. Questo è il punto. I rendiconti generali della regione siciliana non li vediamo da parecchi anni, dal 1950; quelli dello Stato dal 1954. Le cose, nelle regioni, non vanno come pensano il Parlamento e le autorità centrali. Nelle regioni vi è una finanza allegra. Appunto perché si parla di bilancio, bisogna pensare all'impostazione che al bilancio si deve dare. Si vuole seguire il criterio stabilito per i comuni e per le province oppure si vuole stabilire un nuovo tipo di bilancio regionale? Come si può configurare questo bilancio regionale? Vi sono sentenze dell'Alta Corte siciliana, per quanto riguarda le leggi di bilancio, che stabiliscono che gli stati di previsione della spesa sono soggetti al sindacato giurisdizionale dell'Alta Corte stessa. Questo è stato precisato nel 1950. Ma sul bilancio regionale l'Alta Corte e la Corte costituzionale hanno affermato che la regione siciliana, la regione sarda, quelle del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta non possono stabilire nuove spese al di fuori dei limiti di cui all'articolo 81 della Costituzione italiana. Quindi vi è una questione di copertura. Ciò vuol dire che il bilancio è limitato: tante le spese, tante le entrate.

Ora, di che tipo di bilancio stiamo parlando? Di un bilancio approvato attraverso un atto legislativo? Si vuol dare la possibilità alla regione di vedere sanato il suo *deficit* di bilancio attraverso un fondo di integrazione? Qual è il criterio che si seguirà per dare al bilancio regionale una forma decente? Come sarà coperto il *deficit*? Ge-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

neralmente quello degli enti locali non è altro che un bilancio a spareggio tra entrate e uscite. Quale tipo di bilancio facciamo? La copertura come sarà garantita? Perché non vi è l'indicazione dei limiti di tempo sia per il bilancio di previsione sia per il consuntivo? Perché non si fa un riferimento esplicito al principio della copertura già stabilito dalla Corte costituzionale? Perché si parla di rendiconto e non di consuntivo? Il bilancio consuntivo è più preciso, e limiterebbe ancora di più la possibilità della regione di andare oltre certi limiti, verso un indebitamento che non dovrebbe e non potrebbe essere accettato senza precise garanzie.

Si deve rilevare che ci addentriamo con questo articolo 7 in un sistema di potestà tributarie della regione che apre grossi problemi. Nei primi cento anni dell'unità d'Italia si è cercato di frantumare le cinte daziarie dei comuni e quindi di eliminare tutti gli ostacoli frapposti ad un libero svolgimento e alla espansione dei traffici; si è cercato di frantumare certe situazioni artificiali locali e di far cadere i vincoli a quello che era il naturale processo di livellazione dei prezzi. Dobbiamo rilevare che le regioni, attraverso l'imposizione di tributi regionali, ricreerebbero quelle cinte tributarie che già sono state frantumate. Credo che questa sia una questione che debba essere attentamente seguita dal Parlamento. Non possiamo creare in Italia una situazione tributaria differente da regione a regione, determinando e accentuando quella disparità che già esiste sul piano del reddito per effetto di situazioni secolari, né possiamo creare un protezionismo amministrativo e tributario che, frantumato una volta e ricreatosi adesso, verrebbe a portare tra le regioni gli squilibri tra ricchezza e povertà. Infatti, attraverso il regionalismo, non si avrà la redistribuzione del reddito tra regioni ricche e regioni povere, bensì il consolidamento delle situazioni di povertà nelle regioni povere e delle situazioni di ricchezza nelle regioni ricche. Questo è un fatto ormai acquisito per la scienza finanziaria e per la economia politica.

Se cominciamo a dare via libera a certi tipi di bilanci senza vincoli, mentre tutti i bilanci e quello stesso dello Stato hanno limiti precisi, non credo che si faccia opera saggia. Inoltre, la regione si prevede possa provvedere alla contrazione di mutui ed all'emissione di prestiti secondo quanto prescrive il successivo articolo 52, il quale recita: «La regione ha facoltà di emettere prestiti interni, da essa esclusivamente ga-

rantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie». La stessa Corte costituzionale mette in dubbio la possibilità della regione, nella fattispecie della regione siciliana, di assumere spese che debbono coprirsi nel tempo. Non comprendo, quindi, come attraverso l'articolo 52 si voglia introdurre una simile facoltà per la regione Friuli-Venezia Giulia, ricreando le stesse incertezze che già esistono per altre regioni e che non hanno potuto essere risolte dalla Corte costituzionale né dal Parlamento.

A questo proposito debbo anche dire che contrarre mutui ed emettere prestiti significa appesantire le possibilità della regione circa il mantenimento di un bilancio normale. Già un mese fa il ministro Trabucchi ha affermato che le regioni sono in via di indebitamento. La favola che la regione siciliana sia talmente ricca da poter affrontare anche spese di una certa rilevanza, che altre regioni non possono permettersi, è superata dalla realtà, perché la regione siciliana si è già indebitata per circa cento miliardi. Il famoso fondo accantonato per 90 miliardi sta per essere esaurito.

Attualmente i comuni hanno una «libertà» finanziaria rilevante, come è dimostrato dagli abbondanti *deficit* che li distinguono. È giusto che una certa possibilità di mantenere questi *deficit* sia lasciata loro quando essi sono necessari per provvedere alle opere nuove: però il comune ha dei vincoli per quel che riguarda le competenze di finanza locale. Bisogna tener presente che per le province vi è un fondo di integrazione, stabilito per legge, per sanare i loro bilanci. Per le regioni, invece, non abbiamo niente. Ed allora come vuole intervenire lo Stato, se si tiene soprattutto presente che la regione non può applicare tributi se non nel limite delle leggi dello Stato?

A mio parere, la seconda alinea dovrebbe essere accantonata, e ne faccio, signor Presidente, formale proposta, fino a quando non verrà risolto il problema dell'articolo 52.

Si tratta di un problema molto importante. Se volete far nascere già indebitata questa regione, ditecelo francamente, colleghi della maggioranza, perché così non ne parliamo più. Del resto l'indebitamento è già in atto. Lo Stato chiederà un rimborso per le spese sostenute nei primi anni, come è avvenuto per le altre regioni, dopodiché la regione, con i famosi 7-8 miliardi proposti dal Governo, non potrà muoversi. Bisogna stare attenti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

a formulare questo articolo perché le conseguenze potrebbero essere veramente disastrose.

Circa la prima alinea dell'articolo 7, noi chiediamo pertanto che in luogo di «rendiconti finanziari» si parli di «bilanci consuntivi», e chiediamo inoltre se non sia possibile stabilire anche un limite di tempo per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei bilanci consuntivi. Presenteremo al riguardo un articolo aggiuntivo.

Per quanto riguarda la seconda alinea, chiediamo, come ho detto, lo stralcio della medesima fino a quando verrà esaminato l'articolo 52.

Per quanto riguarda, infine, la terza alinea, debbo precisare che anche in materia di istituzione di nuovi comuni vi è una sentenza della Corte costituzionale la quale sancisce che non si possono istituire nuovi comuni se non è assicurata «l'autonomia finanziaria» dei medesimi almeno per quanto riguarda i servizi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire la prima alinea con la seguente:

«1°) all'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivi».

GONELLA GIUSEPPE. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA GIUSEPPE. La questione da noi sollevata potrebbe sembrare di mera sottigliezza letteraria. Ma non è così. In realtà il primo requisito di una norma deve essere la chiarezza (ricordate la norma di una compagnia ecclesiastica per la quale: *ante omnia definitio?*). Ora, la nostra preoccupazione è che quando si parla di rendiconti finanziari si possa non intendere che ci si vuole riferire, come crediamo, ai bilanci consuntivi. Poiché, infatti, richiamiamo i bilanci di previsione, che sono l'apertura della vita economica dell'azienda (nel caso particolare della regione), è logico che si faccia riferimento esatto all'atto che costituisce la chiusura della vita stessa, così come essa si è svolta.

Abbiamo, cioè, le due facce del problema: il preventivo e il consuntivo. Non vi è possibilità di diverse interpretazioni: sap-

piamo che tutti i preventivi e tutti i consuntivi sono obbligatori. Ma se parliamo di rendiconti finanziari, può sorgere perfino il dubbio che possa trattarsi, ad esempio, di quei rendiconti finanziari relativi a delibere per le quali possa non esservi tale obbligatorietà.

Intendiamoci: noi siamo per tutti i controlli, i più rigorosi e i più severi. In relazione a ciò, posso senz'altro proporre che, se i colleghi ritenessero che l'emendamento da noi presentato debba essere non sostitutivo, ma integrativo, esso divenga tale. Si potrebbe, cioè, adottare questa dizione: «La regione provvede con atti legislativi: 1°) all'approvazione dei bilanci di previsione, dei consuntivi e dei rendiconti finanziari». Il più in questo caso non nuoce, anzi può essere un completamento in ordine a questa specifica attività legislativa e in ordine a quelli che dovranno essere i controlli.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Giuseppe Gonella, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire la terza alinea con la seguente:

«3°) all'istituzione di nuovi comuni, sempre che abbiano i requisiti della sufficienza finanziaria, e alla modificazione della loro circoscrizione, intese le popolazioni interessate a mezzo di *referendum*».

DE MICHIELI VITTURI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MICHIELI VITTURI. Un osservatore superficiale, leggendo la terza alinea del testo della Commissione, sono convinto che non noterebbe quanto si può celare sotto quella dizione, soprattutto là dove si parla di «modificazione della loro circoscrizione e denominazione». Ora, sappiamo che la istituzione della regione provocherà inevitabilmente un fenomeno di carattere centrifugo, per cui vi saranno indubbiamente molte frazioni, specialmente le più ricche e le più attive, che chiederanno di essere erette in comuni. Ricordo quanto è avvenuto, ad esempio, nel comune di San Michele al Tagliamento, da cui la frazione di Cesarolo, che era la più prospera, chiese di essere staccata. Riteniamo pertanto necessario che sia quanto meno garantita l'autonomia finanziaria dei nuovi comuni di cui si chiedesse even-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

tualmente la istituzione. È questa una condizione che è stata più volte posta come essenziale per la creazione di nuovi comuni, perciò riteniamo che l'emendamento possa essere accettato dalla maggioranza. Aggiungo che, oltre ad essere assicurata l'autonomia finanziaria delle frazioni che dovessero costituirsi in comune, dovrebbe essere garantita l'autonomia finanziaria anche per quelle frazioni che restassero a far parte del vecchio comune.

Rilevo anche che la terza alinea di questo articolo è causa di particolare preoccupazione per noi del Movimento sociale italiano. Ricordo che l'altro giorno, allorché si discuteva se si dovesse attribuire alla regione potestà legislativa di secondo grado nel campo della toponomastica, l'onorevole Rocchetti, ad un certo momento, ci disse che questa potestà legislativa secondaria, cioè concorrente, in ordine alla toponomastica avrebbe dato modo alla regione di rimediare ad alcuni errori e ad alcune colpe che erano stati commessi nel passato. Evidentemente si faceva riferimento alle aspirazioni delle minoranze linguistiche, che tendono a modificare alcune denominazioni. Penso che l'onorevole Rocchetti, l'altro giorno, si sia lasciata sfuggire quell'affermazione in quanto in precedenza aveva dichiarato, a nome del gruppo della democrazia cristiana, che non avrebbe accettato assolutamente l'impostazione dei gruppi politici che con la democrazia cristiana avevano collaborato per formulare questo disegno di legge.

L'onorevole Rocchetti aveva detto che oltre a quello che era affermato nell'articolo 3 del testo unificato la democrazia cristiana non intendeva assolutamente andare. Senonché oggi, tra l'altro, ci troviamo di fronte ad un altro relatore, che sostiene tesi completamente diverse da quelle sostenute nella sua impostazione iniziale dall'onorevole Rocchetti, relatore effettivo di questo provvedimento di legge.

Noi riteniamo che dietro la locuzione « denominazione » si possa nascondere la speranza di voler rendere, secondo il termine dell'onorevole Rocchetti, anche in questo caso giustizia ad alcuni comuni che hanno cambiato denominazione, e si voglia arrivare a dare denominazioni nuove a comuni dove vi è una minoranza linguistica slovena, minoranza linguistica che non mi preoccupa in quanto tale, ma in quanto minoranza politica.

Ritengo che la Camera possa, quanto meno, approvare quella parte dell'emenda-

mento che riguarda l'autosufficienza finanziaria, che, secondo me, è anch'essa elemento determinante.

Comunque, è ovvio che per i motivi che ho esposto il Movimento sociale voterà contro tutto l'articolo.

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Vorrei richiamare l'attenzione della Camera sulla terza alinea di questo articolo 7. Qui si parla di atti legislativi, atti legislativi, evidentemente, di carattere soltanto formale, perché la materia che attraverso essi si disciplina non ha natura legislativa. Si tratta di atti amministrativi ai quali viene conferita, in considerazione della loro importanza, una veste legislativa. I bilanci, i rendiconti consuntivi e finanziari, la contrattazione dei mutui non sono leggi per loro natura, sono atti amministrativi; così anche la istituzione di nuovi comuni, la modificazione della loro circoscrizione e denominazione sono provvedimenti di carattere amministrativo, ai quali provvedimenti viene data forma legislativa.

Ora, la terza alinea potrebbe far risorgere qualche preoccupazione prospettata sotto altro profilo in quest'aula.

Io non ho sott'occhio il *memorandum* di intesa, ma credo di ben ricordare se dico che vi è in esso un articolo nel quale si stabilisce che la modificazione delle unità amministrative fondamentali, cioè dei comuni, può essere fatta, ma con talune cautele per le minoranze linguistiche.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Articolo 7 dell'allegato II.

BOZZI. Io vedo un qualche collegamento fra questa potestà legislativa formale e l'articolo 7 del *memorandum* d'intesa. È vero che la regione deve osservare gli obblighi internazionali e quindi deve rispettare anche questa norma del *memorandum*; però, come ho avuto occasione di dire nel mio intervento in sede di discussione generale, quell'obbligo grava sul Governo, che ha la responsabilità dell'amministrazione civile del territorio; noi lo trasferiamo, attraverso lo statuto, atto di diritto interno ed unilaterale, ad un ente, ad un soggetto di diritto pubblico diverso dal Governo, diciamo meglio, diverso dallo Stato. Non è del tutto infondato il timore che la regione, influenzata da motivi politici, possa violare questa parte del *memorandum* o possa dare argomento o pretesto per ritenere che esso sia stato violato. Basta la preoccupazione di ciò, tenendo conto della debolezza del nuovo ente e della eterogeneità degli ele-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

menti che lo compongono, per consigliare prudenza e cautela. In ogni caso, io desidererei che si acquisisse a verbale, se i relatori lo ritengono opportuno, che queste leggi previste dall'articolo 7, leggi soltanto formali (difatti sono chiamati atti legislativi; vi è anche questa espressione), sono anch'esse impugnabili, soggette cioè alla disciplina dell'articolo 27 che esamineremo tra poco. Infatti, poiché qui si parla di «atti legislativi» e nell'articolo 27 si dice «ogni legge», evidentemente può essere dubbio se si sia inteso riferirsi alla legge di carattere sostanziale o anche a quella di carattere soltanto formale; ed io non vorrei che poi in sede di interpretazione si volesse sostenere che questo tipo di legislazione è sottratto al controllo di legittimità costituzionale, il che sarebbe molto grave e potrebbe far sorgere difficoltà proprio relativamente alla terza alinea dell'articolo 7, come dianzi dicevo.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una norma piuttosto strana e insidiosa dal punto di vista politico, e noi non possiamo purtroppo non collegare una cosa con l'altra.

Quanto all'aspetto giuridico, una volta tanto i colleghi della maggioranza non potranno invocare il precedente degli altri testi degli statuti speciali; una volta tanto una norma di questo genere non è contenuta negli statuti della Sicilia, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige, della Valle d'Aosta. Una norma consimile, non per la forma giuridico-costituzionale, ma per il contenuto, si trova nello statuto regionale siciliano, come ha testè ricordato l'onorevole Nicosia.

Ora, io ritengo opportuno stabilire tali raffronti, se è vero, come è vero, che questa è una regione a statuto speciale, secondo la volontà della maggioranza, per taluni aspetti della sua natura e soprattutto per il fatto che contiene delle minoranze linguistiche, ma, come ebbe a dire persino l'onorevole Ruini alla Costituente, è una regione a carattere speciale la quale dovrebbe ricalcare le orme delle regioni a statuto normale. Mi pare che dal raffronto sereno che si può istituire emerga appunto questa incongruenza giuridica alla quale si accoppia, come dicevo, una insidiosità dal punto di vista politico. Ed è qui che incide l'osservazione dell'onorevole Bozzi, la quale è, a mio giudizio, ancora più grave e densa di contenuto di quanto non sia apparso forse allo stesso

collega Bozzi mentre acutamente la sollevava, in quanto il richiamo non soltanto può farsi in ordine all'articolo 27, ma deve farsi mettendo a raffronto l'articolo 7 con gli articoli 27 e 59.

L'articolo 27, citato dall'onorevole Bozzi, concerne infatti il controllo da parte del commissario del Governo sugli atti legislativi della regione; l'articolo 59 concerne i controlli di carattere amministrativo da parte della Corte dei conti sull'attività amministrativa della regione. Se all'articolo 7 si dà luogo ad un'attività che per il contenuto è amministrativa e per la forma è legislativa, si sottrae in sostanza, o si potrebbe sottrarre, o si potrebbe voler sottrarre, o si potrebbe tentare di sottrarre ai controlli quest'attività anfibia della regione: né amministrativa né legislativa, formalmente legislativa, sostanzialmente amministrativa: legislativa, ma attraverso «atti legislativi» e non attraverso le leggi contemplate dagli articoli 4, 5 e 6 che abbiamo esaminato; amministrativa, ma non attraverso atti amministrativi sottoposti ai controlli di cui all'articolo 59. Mi permetto di richiamare la cortese attenzione della Presidenza dell'Assemblea, moderatrice del dibattito non soltanto nella forma, ma anche certamente nella sostanza, sulla gravità degli inconvenienti ai quali si va incontro se si approva la norma in questi termini.

Qui, in una legge che prevede, e non potrebbe non prevedere costituzionalmente, due forme di controllo sulle attività amministrative e legislative della regione, e che prevede negli articoli 27 e 59 con modalità che potrebbero anche essere discusse e rivedute, ma che comunque sono quelle classiche degli statuti delle regioni speciali, in questa legge — dicevo — si introduce all'articolo 7 una potestà anfibia della regione che, per essere anfibia, può sfuggire e ai controlli di carattere legislativo, cioè quelli ad opera del commissario del Governo, e ai controlli di carattere amministrativo, cioè quelli della Corte dei conti. Qui siamo completamente al di fuori del dettato costituzionale e dei precedenti, ma — lo ripeto con franchezza — siamo soprattutto al di fuori di quelle cautele politiche che tutti, comunque la pensiamo, dobbiamo adottare.

Credo perciò che non si possa procedere nell'esame di questo articolo se non si forniscono chiarimenti da parte della maggioranza in ordine a questi problemi. Non è possibile passare dall'articolo 7 all'articolo 27 o all'articolo 59 senza essere preventivamente assicurati, attraverso una dichiara-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

zione (come vedete, accettiamo e ci accontentiamo di una dichiarazione) della maggioranza o del Governo, che gli «atti legislativi» contemplati dall'articolo 7 ricadono sotto i controlli di cui all'articolo 27, qualora siano atti legislativi da equiparare per la forma giuridica a quelli emessi in forza della potestà legislativa regionale di cui ai precedenti articoli, oppure ricadono sotto i controlli di cui all'articolo 59, qualora l'aspetto formale dell'atto sia considerato dalla maggioranza e dal Governo come un aspetto del tutto secondario nei confronti dell'aspetto sostanziale, che è quello amministrativo. In altre parole, non è possibile pensare che quanto è previsto dall'articolo sfugga ai controlli di carattere legislativo-politico o di natura amministrativa.

Ma vi sono sul terreno politico, ed anche sul terreno giuridico, alcune considerazioni — se possibile — ancor più gravi delle precedenti, che confermano, almeno dal nostro punto di vista, quanto è stato detto a proposito della insidiosità di questa norma. Io sono andato a cercare i precedenti, e non ho trovato precedenti validi dal punto di vista giuridico-costituzionale, ma il precedente politico credo di averlo trovato. E, una volta tanto, non l'ho trovato in Sardegna o in Sicilia, ma nel Trentino-Alto Adige. Ormai è una norma costante: quando in questo schema di statuto regionale la maggioranza inserisce norme che concernono direttamente o possono indirettamente concernere il problema delle minoranze, il precedente bisogna andare a trovarlo sempre nello statuto regionale del Trentino-Alto Adige; e, mi duole doverlo dire, il precedente talora, come in questo caso, bisogna andarlo a scovare fra le pieghe dello statuto regionale del Trentino-Alto Adige, perché, per evidenti preoccupazioni di carattere politico, la maggioranza ha ritenuto di inserire quasi di soppiatto, e dal punto di vista giuridico-costituzionale in modo ancor più insidioso, norme identiche nella sostanza a quelle contemplate nello statuto del Trentino-Alto Adige.

Ancora una volta, guarda caso, si tratta di corrispondenze numeriche che sarebbero piaciute a certi esegeti della *Divina Commedia* (ed io sarei ben lieto di discutere in questo campo, perché mi sono laureato in tale materia). L'articolo 7 dello statuto del Trentino-Alto Adige corrisponde a questo articolo 7 per certi versi. In tale articolo si dice più correttamente: «Con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate» (quindi nello statuto del Trentino-Alto Adige

è stata introdotta una norma cautelativa che vorremmo quanto meno vedere introdotta qui) «possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni. Tali modificazioni, qualora influiscano sulle circoscrizioni territoriali di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel *Bollettino ufficiale* della regione». Questo potrebbe formare oggetto di un emendamento. Ad ogni modo, non insistiamo su tale punto. Riteniamo invece di dover insistere sul parallelo fra lo statuto del Trentino-Alto Adige e lo statuto proposto per il Friuli-Venezia Giulia a questo riguardo. Perché questa norma nel presente statuto? Evidentemente per lo stesso motivo per cui norma analoga è stata inserita nello statuto del Trentino-Alto Adige, con la differenza che il Trentino-Alto Adige è ufficialmente considerato regione mistilingue, nella quale, per giunta, in una delle due province la popolazione di lingua tedesca rappresenta i due terzi del totale. Restando quindi ferme tutte le nostre riserve circa i modi politici e costituzionali con i quali si è ritenuto di risolvere il problema delle minoranze nel Trentino-Alto Adige, non possiamo tuttavia chiudere gli occhi di fronte alla realtà. E la realtà è che si tratta di una regione mistilingue in cui la minoranza di lingua tedesca ha un rilievo eccezionale e in cui pertanto, o si provvede, come noi auspicavamo, nel quadro dell'applicazione dell'articolo 6 della Costituzione, e con leggi della Repubblica; o se si provvede, come è accaduto, attraverso l'istituto regionale, è chiaro che l'istituto regionale non può non contemplare norme particolarissime di tutela dei diritti di quella minoranza.

Qui non ci troviamo di fronte ad una regione mistilingue ufficialmente definita come tale; anzi (e ho sentito espressioni concordanti dei deputati democristiani a questo riguardo) ci troviamo di fronte ad una regione assolutamente omogenea (l'onorevole Rocchetti vi ha molto insistito), nella quale vive (tolgo l'espressione di peso dalle dichiarazioni della maggioranza perché non venga ritenuta da parte nostra offensiva) una «infima» minoranza linguistica o etnica, a seconda dei diversi pareri che si sono scontrati. Ora, che in una regione in cui vive un'infima minoranza slovena si applichino di sana pianta le norme che si è ritenuto di dover applicare nel Trentino-Alto Adige, dopo le esperienze di quella regione, è già enorme. Ma che poi in una regione in cui

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

vive un'infima minoranza slovena si ritenga di applicare, aggravandole, norme previste nello statuto del Trentino-Alto Adige, supera ogni limite di immaginazione. E la realtà è questa: mentre lo statuto del Trentino-Alto Adige è corretto dal punto di vista giuridico, perché fa riferimento ad una potestà legislativa riconosciuta alla regione, nel caso del Friuli-Venezia Giulia si inventa la facoltà della regione di procedere con «atti legislativi» (si noti la stranezza della formulazione), al di fuori e al di sopra dei controlli di merito da parte del rappresentante dello Stato nella regione. Ritengo che questa norma sia stata introdotta per ragioni di carattere politico, che possono anche essere condivise; ma in questo caso tali motivazioni devono inalvearsi in una norma giuridicamente corretta.

La terza alinea dell'articolo 7 appare giuridicamente scorretta anche per un altro e più grave motivo sul quale voglio richiamare l'attenzione della Camera, e in modo particolare della Presidenza di questa Assemblea. Tale alinea dà alla regione la potestà di provvedere con atti legislativi «all'istituzione di nuovi comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate». Ma in materia abbiamo già deliberato quando abbiamo approvato la quinta alinea dell'articolo 5, con la quale si riconosce alla regione potestà legislativa in materia di «ordinamento e circoscrizione dei comuni». Vorrei pertanto sapere dalla cortesia della Presidenza, del Governo e della maggioranza se la potestà relativa alle circoscrizioni comunali deriva dall'articolo 7 o dall'articolo 5. In questo secondo caso si tratterebbe di potestà legislativa concorrente, per l'esercizio della quale occorre una legge-quadro nel cui ambito la regione può inserire una sua normativa, ma sempre nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge dello Stato e con la possibilità che il commissario del Governo nella regione rinvii all'assemblea regionale la norma stessa, qualora ritenga non sia conforme al dettato costituzionale. Vi è quindi una garanzia in linea di principio e di fatto.

Si tratta di vedere se le circoscrizioni comunali cui fa riferimento l'articolo 7 siano le stesse disciplinate dall'articolo 5, il che mi pare evidente. Ora, noi chiediamo: la potestà in materia deriva dall'articolo 5, oppure dall'articolo 7 (sostanzialmente identici per quanto riguarda questo specifico aspetto), a prescindere dal riferimento alla

consultazione delle popolazioni interessate di cui all'articolo del quale ci stiamo occupando? A questa domanda attendiamo risposta. Non vedo comunque come si possa elaborare uno statuto nel quale la stessa materia viene disciplinata in maniera diversa, o addirittura opposta, in due articoli. Mi auguro dunque che la maggioranza, dimenticando che il rilievo vien mosso da parte nostra, voglia provvedere ad una migliore formulazione dell'articolo 7, per non fare una pessima figura dal punto di vista giuridico e parlamentare.

Vanno poi tenute presenti le osservazioni di diritto internazionale cui si è riferito l'onorevole Bozzi. È spiacevole far cenno a quei problemi, ma non è colpa nostra se il *memorandum* d'intesa, sostanzialmente approvato da questo Parlamento nell'ottobre del 1954 attraverso un voto di fiducia estorto dal Governo di allora, contiene un allegato II, che reca all'articolo 7 una norma (essa pure oggetto del controllo da parte del comitato misto di cui all'articolo 8 dello stesso allegato) a nostro avviso incompatibile con l'articolo 7 del testo attualmente in discussione.

Si potrebbe osservare che tale incompatibilità riguarderebbe la sola zona A del Territorio Libero, e non, quindi, tutta la regione a statuto speciale; ma, onorevoli colleghi della maggioranza, volete istituire una regione speciale con due tipi di diritto, uno, per dir così, completo nelle province di Udine e di Gorizia, ed un altro limitato per quanto riguarda il territorio di Trieste? Non penso che questo sia il vostro intendimento, il vostro interesse, l'interesse dello Stato italiano e della regione.

Ho così illustrato i motivi per i quali siamo contrari all'articolo 7 così come è formulato e sollecitiamo da parte del Governo, della maggioranza e se è possibile, rispettosamente, da parte della stessa Presidenza dell'Assemblea un parere autorevole e tranquillizzante circa le gravi perplessità che questa norma ha suscitato in noi.

PRESIDENTE. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sui due punti che sono scaturiti dalla discussione: 1°) se, per quanto riguarda il sistema dei controlli e specialmente quelli previsti dall'articolo 27, gli «atti legislativi» di cui all'articolo 7 siano equiparabili alla legge; 2°) in quale misura la materia di cui alla terza alinea dell'articolo 7 sia già regolata dall'articolo 5, e come le due norme possano concorrere.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

LUZZATTO. Limiterò il mio intervento ai punti sui quali è stata richiamata l'attenzione della Commissione, poiché sugli emendamenti non vi è molto da dire.

Sotto l'aspetto della fretteolosità, per la quale è stata rimproverata la Commissione che ha redatto questo testo, non credo che vi sia luogo a rimproveri. È vero, non è identica la strutturazione data a questo statuto speciale rispetto agli altri statuti speciali; ma, proprio su questo punto, vi è stato un passo avanti dal punto di vista della tecnica legislativa.

Qual è il criterio che ha seguito la Commissione? All'articolo 4 la competenza legislativa primaria; all'articolo 5 la competenza legislativa concorrente; all'articolo 6 la competenza legislativa integrativa e di attuazione, che comprende una forma particolare della competenza regolamentare: l'ipotesi della legge dello Stato per la quale il regolamento è demandato alla regione rientra nell'ultima parte di questo articolo; all'articolo 7 gli atti amministrativi per i quali si stabilisce la forma della legge.

Il senso dell'articolo 7, cioè, è questo: stabilire che si faccia con la forma della legge regionale ciò che in realtà è un atto amministrativo. Esaminiamo i vari punti previsti all'articolo 7. Primo punto: approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti finanziari. Per inciso voglio riferirmi a un emendamento che è stato proposto: mi pare che non vi siano dubbi che per rendiconti finanziari si voglia dire conti consuntivi.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Dubbi ve ne sono.

LUZZATTO. Se dubbi vi fossero e volessimo chiarire che si tratta di rendiconti consuntivi, la Commissione non avrebbe alcuna difficoltà. Nello statuto siciliano si usa l'espressione «rendiconto generale», in quello sardo la dizione «rendiconto consuntivo», nella Costituzione della Repubblica, all'articolo 81, «rendiconto consuntivo». Comunque, riteniamo che non vi sia alcuna differenza; se vi sono dubbi, si corregga, adottando l'espressione della Costituzione.

L'approvazione dei bilanci e del rendiconto consuntivo, dal Parlamento, come viene fatta? Con legge, benché questo non sia atto legislativo nella sostanza, ma soltanto nella forma. Essendo nella forma una legge, questo atto comporta tutte le conseguenze della legge: è regolato quindi con la procedura

della formazione delle leggi, anche se rimanga vero che l'approvazione del bilancio (quando questo Parlamento vi provveda) non appartiene alla attività legislativa. È noto infatti che il Parlamento alla sua attività legislativa unisce, per quanto riguarda la legge di approvazione del bilancio, una attività sostanzialmente amministrativa.

L'articolo 81 della Costituzione nella prima parte parla soltanto di approvazione dei bilanci, ma al terzo comma specifica «legge di approvazione del bilancio», così come gli statuti delle altre regioni a statuto speciale parlano di legge di approvazione del bilancio. Il fatto che si dica qui esplicitamente che a questo atto, che è per la sua sostanza un atto amministrativo, la regione provvede con la forma della legge, credo sia un fatto positivo e che risolva di per sé tutti i dubbi che possono essere avanzati sui controlli. Vedremo in sede di esame dell'articolo 27, se sarà necessario, se la forma corrisponde all'intendimento della Commissione. Quando si dice che si tratta di un atto legislativo, si vuole dire con ciò che esso è sottoposto ai controlli previsti per gli atti legislativi, e non per quelli amministrativi. I controlli relativi a questi atti sono quelli di cui all'articolo 27. L'approvazione del bilancio o del rendiconto (come altri atti tipicamente amministrativi nella sostanza tra i quali, alla seconda alinea, la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti) rientra tra gli atti cui, per la loro importanza, il legislatore intende riservare la forma della legge. Essa assumerà la forma della legge e quindi seguirà l'itinerario della legge: pertanto dovrà essere promulgata, e potrà esserlo soltanto quando ricorrano quei requisiti e in quei termini che lo statuto prevede.

È da notare che in questo statuto non è prevista attività deliberativa da parte del consiglio regionale (salvo per ciò che attenga a voti o a proposte da formulare e trasmettere agli organi dello Stato) che non sia attività legislativa. Per tutta la parte strettamente amministrativa non il consiglio, ma la giunta ha competenza a provvedere.

Per quanto riguarda la terza alinea, si tratta di un altro atto amministrativo cui a norma di questo statuto si provvede con la forma della legge. Il contrasto tra gli articoli 5 e 7 non vi è. Mi dispiace che sia stata posta una questione che non vedo come si possa porre. Infatti l'articolo 5 stabilisce, in materia di ordinamento e circoscrizioni dei comuni, la competenza norma-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

tiva della regione; cioè, nei limiti della competenza legislativa concorrente, la regione può legiferare in materia di ordinamento e circoscrizioni di comuni, può stabilire la legge secondo la quale si provvede all'ordinamento ed alle circoscrizioni dei comuni.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ogniqualvolta abbiamo provveduto in materia, lo abbiamo fatto con legge. Per istituire un comune noi provvediamo con legge. Vorrei solo sapere questo: in base alla quinta alinea dell'articolo 5 la regione non può forse provvedere con legge a istituire un comune?

LUZZATTO. No, perché la quinta alinea dell'articolo 5 indica le materie nelle quali la regione ha competenza normativa. In altri termini, non è che per l'articolo 5 la regione possa stabilire la circoscrizione di un determinato comune, ma può legiferare nella materia dell'ordinamento e circoscrizioni dei comuni, cioè fare una legge regionale circa l'ordinamento e le circoscrizioni dei comuni. Questo è il contenuto dell'articolo 5 e non possono esservi dubbi.

A norma dell'articolo 8, di cui diremo tra poco, la regione ha le funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 5; perciò, essendo l'ordinamento e le circoscrizioni dei comuni compresi nell'articolo 5, in questa materia la regione ha competenza amministrativa. La determinazione della circoscrizione di un certo comune sarebbe un atto amministrativo — come lo è per sua natura — di competenza della regione, in forza del combinato disposto degli articoli 5 e 8. L'articolo 7, stante l'importanza di questi atti, specifica che l'istituzione, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei comuni devono essere fatte con legge formale, benché abbiano, nei singoli casi specifici, carattere amministrativo: questa è la differenza. E mi meraviglio che il relatore di minoranza non colga la differenza fra atto normativo (legislativo) ed amministrativo sostanziale.

L'atto legislativo in materia di circoscrizioni comunali è una legge che stabilisce come ad esse si provvede; l'atto amministrativo è quello che provvede per un determinato comune. L'articolo 7 stabilisce, onorevoli colleghi, in collegamento con l'articolo 8, che anche l'atto amministrativo su questa materia debba essere compiuto con la forma della legge, risolvendo per la regione una questione che anche per lo Stato è stata lungamente discussa. Sappiamo tutti che l'istituzione di nuovi comuni, ad esem-

pio, si fa con legge e si fa, o si è fatta in passato, anche recente, pure con decreto: quando si fa con legge, si ha un atto formalmente legislativo, quando si fa per decreto si ha atto amministrativo in applicazione della legge che regola l'istituzione dei comuni, che è cosa diversa. Quindi, l'articolo 7 risolve questo dubbio, stabilendo che, ove siano posti in essere atti riguardanti questa materia, anche se abbiano carattere amministrativo, debbano essere compiuti con la forma della legge.

Questo è il senso della norma dell'articolo 7. Ed io credo che questa norma sia opportuna, perché è bene che sia specificato in quali casi debba essere adottata la forma della legge, anche se la sostanza dell'atto sia di natura amministrativa, e di conseguenza in quali casi, adottandosi la forma della legge, si debbano seguire sia le forme sia i termini di promulgazione e pubblicazione, sia i controlli che alla legge conseguono, e non all'atto amministrativo.

Concludendo, sui due punti sui quali è stata richiamata l'attenzione della Commissione credo di aver fornito i chiarimenti richiesti.

Quanto al parere sui due emendamenti Roberti presentati all'articolo 7, confermo che la Commissione si rimette alla Camera relativamente al primo emendamento, sostitutivo della prima alinea, mentre è contraria al secondo emendamento, sostitutivo della terza alinea.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo ha ascoltato con molta attenzione le profonde dissertazioni giuridiche, storiche e politiche su una questione che indubbiamente merita tanto impegno, ma il profluvio di parole ha offuscato i termini essenziali della questione che stiamo discutendo. Si tratta sostanzialmente di questo: la Commissione propone che per tre atti di particolare importanza, quali sono l'approvazione dei bilanci, la contrattazione dei mutui di cui all'articolo 52 e la istituzione di nuovi comuni o la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, si provveda con legge. Questo è tutto.

Allora la preoccupazione espressa dall'onorevole Bozzi può benissimo essere ovviata sostituendo le parole «atti legislativi» con la parola «legge»; con ciò i riflessi che questa norma può avere sugli articoli 27 e 59 non possono più essere cagione di perplessità.

Analogamente, il primo emendamento Roberti viene a perdere qualunque impor-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

tanza, perché è ben chiaro che l'articolo 81 della Costituzione parla di rendiconti consuntivi ed il Governo è pienamente favorevole a sostituire nel testo in esame la parola « finanziari » con la parola « consuntivi ».

Al secondo emendamento Roberti, infine, il Governo è contrario.

LUZZATTO. La Commissione è d'accordo su queste modifiche proposte dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo 7 fino alla prima alinea compresa, con le modifiche proposte dal Governo ed accettate dalla Commissione, intendendosi con ciò assorbito il primo emendamento Roberti:

« La regione provvede con legge:

1°) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi; ».

(È approvato).

Pongo in votazione la seconda alinea, per la quale l'onorevole Nicosia ha avanzato formale proposta di stralcio:

« 2°) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52; ».

(È approvata).

Onorevole de Michieli Vitturi, mantiene il secondo emendamento Roberti, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MICHELI VITTURI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente a sostituire la terza alinea con la seguente:

« 3°) all'istituzione di nuovi comuni, sempre che abbiano i requisiti della sufficienza finanziaria, e alla modificazione della loro circoscrizione, intese le popolazioni interessate a mezzo di *referendum* ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la terza alinea nel testo della Commissione:

« 3°) all'istituzione di nuovi comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate ».

(È approvata).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà

legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Lo Stato può, con legge, delegare alla regione, alle province ed ai comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della Amministrazione regionale, previa intesa tra i ministri competenti ed il Presidente della giunta regionale.

Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato ».

PRESIDENTE. L'onorevole Bozzi ha proposto di sostituire l'articolo con il seguente:

« Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle province ed ai comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative indicandole specificamente.

Le amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale. Il decentramento è effettuato nelle forme previste dall'articolo 66.

Nei casi indicati nei due commi precedenti è determinato l'ammontare della spesa facente carico allo Stato per lo svolgimento delle funzioni amministrative da parte della Regione ».

Ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BOZZI. Spero di non dar corso a quel « profluvio di parole » che dà fastidio al ministro Medici. *Per incidens*, mi permetto di fare osservare che in quel profluvio c'era un piccolo argomento relativo alla connessione dell'articolo precedente con il n. 7 del *memorandum*, connessione sulla quale né il Governo né la Commissione hanno ritenuto di portare la loro attenzione.

L'articolo 9 prevede nel primo comma la potestà dello Stato di delegare alla regione, alle province e ai comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative; quindi, una competenza delegata con legge dello Stato alla regione. Il mio emendamento a questo comma

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

propone soltanto l'introduzione delle seguenti parole: « indicandole specificamente ». È sorta infatti questione in dottrina se si possa fare una specie di delega di pieni poteri amministrativi, per usare una frase nota nel campo legislativo: si richiede — e ne è ovvia la ragione — che la delega sia per funzioni bene individuate, bene specificate. È chiaro che questa piccola aggiunta di carattere formale tende a precisare i limiti della potestà delegante anche in campo amministrativo così come si fa in campo legislativo.

In ordine al secondo comma, rilevo che abbiamo un secondo tipo di trasferimento di competenza, non più delegata, ma decentrata dallo Stato alla regione. Qui si dice che lo Stato può avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale previa intesa fra i ministri competenti e il Presidente della giunta regionale. Domando: attraverso quale forma si vuole attuare questo decentramento? Qui si usa un'espressione giuridicamente vaga, cioè si parla di « intesa ». Ma che cosa è l'intesa? È una specie di accordo di diritto pubblico che si fa tra regione e Stato. Io preferirei che questo decentramento avvenisse nella forma già prevista dall'articolo 66.

Il terzo comma del testo della Commissione dispone: « Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato ». Questo punto dev'essere ovviamente mantenuto, ma nel mio emendamento si precisa che l'ammontare delle spese deve essere preventivamente valutato e indicato nell'atto di delega o nell'atto di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla regione, per evitare che la regione possa spendere con una certa allegria e poi richiedere allo Stato *ex post*, in fase quasi di consuntivo, a piè di lista, per così dire, quanto essa ha già erogato per conto dello Stato. Si tratta, quindi, di una esigenza di valutazione preventiva dell'ammontare della spesa e della indicazione di questa nell'atto di trasferimento delle funzioni amministrative.

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. L'articolo 9 concerne un problema che già la Costituzione ha posto, risolvendolo nell'VIII norma transitoria in modo talmente preciso da provocare esaurienti sentenze della Corte costituzionale in materia di assunzione di personale in Sardegna e di delega da parte dello Stato nei confronti della regione siciliana. Quindi è perfettamente inutile che noi ci occupiamo con questa formulazione della delega che lo Stato potrà

fare alla regione, fino a quando non sarà emanata una legge generale di delega di determinate funzioni amministrative per tutte le regioni e non sarà modificata la legge fondamentale che regola l'ordinamento dei comuni e delle province. Poi, dovrà naturalmente esservi una norma di applicazione nello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia.

A nostro avviso, il testo proposto dall'onorevole Bozzi è il più adeguato alle stesse sentenze della Corte costituzionale che praticamente hanno creato il nuovo diritto regionale, sulla base degli statuti speciali. Che cosa significa l'affermazione che le amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale? Significa forse che lo Stato, prima ancora di delegare, può addirittura rinunciare ai suoi uffici o agli uffici decentrati dei suoi servizi?

Non possiamo approvare l'articolo 9 in questa formulazione, perché già c'è una giurisprudenza interpretativa della norma transitoria della Costituzione, la quale richiede una legge generale dello Stato per delegare determinate funzioni statuali alle regioni; e perché la regione può bensì avvalersi dei servizi dello Stato, specialmente nei primi anni della sua attività, come la legge stessa stabilisce, ma non può lo Stato avvalersi di determinati uffici regionali, perché non può rinunciare alla sua particolare funzione se non attraverso una modifica legislativa sostanziale anche sul piano della competenza dei ministeri.

Aderiamo pertanto all'emendamento Bozzi.

DELFINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Uno dei motivi fondamentali della nostra opposizione a questo disegno di legge è l'onere finanziario che deriverà dall'istituzione delle regioni in genere e di questa in particolare. Ci viene risposto che in definitiva queste ulteriori spese saranno ripagate dal risparmio che arrecherà allo Stato l'assunzione di alcune sue originarie funzioni da parte della regione. In realtà ecco che subito si affaccia la necessità che lo Stato paghi alla regione questi servizi.

Non so quanto ciò possa essere economicamente vantaggioso. Ma se questo bisogna fare, per lo meno l'emendamento Bozzi restringe questa spesa nei limiti del preventivo, come è giusto, visto che anche per le spese previste dalla legge bisogna rispettare i cri-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

teri dell'articolo 81. Ove così non facessimo, ci troveremmo di fronte a spese fissate *a posteriori*, con tutte le conseguenze che si possono immaginare. Quindi, è opportuno che la stessa amministrazione statale, nel momento in cui decide la delega, sappia se essa sia veramente conveniente.

Se era implicito nel significato di «intesa» anche quello di intesa sulla spesa, allora tanto vale fissarlo esplicitamente; se invece questo significato non era implicito, allora è meglio eliminare l'equivoco, specificando, come appunto fa l'emendamento Bozzi, che «è determinato l'ammontare della spesa facente carico allo Stato per lo svolgimento delle funzioni amministrative da parte della regione».

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Questo articolo evidentemente deve essere messo accanto al 10: quest'ultimo riguarda la delega da parte della regione a province e comuni, l'articolo 9 concerne una delega da parte dello Stato alla regione. Però bisogna riconoscere, penso da qualsiasi punto di vista, che si tratta di una norma piuttosto singolare.

Se è vero, come si dice sia vero, che le regioni a statuto speciale o a statuto ordinario vengono istituite come organi di decentramento, e che questo statuto regionale — ammettendo come valida quella interpretazione — decentra più degli altri statuti regionali, perché attribuisce a questa regione una infinità di competenze legislative e amministrative ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 e dell'articolo 8, è anche chiaro che non sappiamo quale sfera di applicazione potrà avere questa norma. Che altro potrà delegare lo Stato alla regione dopo tutto quello che la regione si è preso, attraverso gli articoli precedenti, nei confronti della normale attività dello Stato?

L'onorevole Nicosia ha già fatto rilevare — e io non posso non essere d'accordo — che oltre ad essere piuttosto singolare questa norma può apparire superflua, in quanto ripete nella sostanza la prima parte del secondo comma della disposizione transitoria VIII della Costituzione: «Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni», disciplinando per altro la materia in diverso modo. È vero che si tratta di una norma finale della Costituzione, e

che si può pensare, dal punto di vista dell'interpretazione costituzionale, che questa norma riguardi soltanto le regioni a statuto ordinario. Ma è anche vero — l'onorevole Nicosia lo ha dimostrato, ricordando recenti sentenze della Corte costituzionale — che la Corte costituzionale ritiene che la disposizione transitoria VIII si applichi anche alle regioni a statuto speciale.

Pertanto, la norma di cui all'articolo 9 è da ritenersi singolare per il suo contenuto, superflua per la sua forma dal punto di vista giuridico-costituzionale, e forse in contrasto per la sua forma, sempre dal punto di vista giuridico-costituzionale, con il secondo comma della disposizione transitoria VIII. Non so se tutto ciò appartenga alla sfera della prolissità inutile, secondo il parere dell'onorevole ministro. Penso comunque che facciamo bene ad esprimere il nostro parere su ogni articolo e su ogni emendamento, perché questo fa parte dei doveri istituzionali di ogni opposizione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Bozzi all'articolo 9?

LUZZATTO. Noi insistiamo sul testo della Commissione. L'emendamento Bozzi, che cerca di dare una maggiore precisione, un maggior rigore ad alcune norme, non sembra accoglibile, anche perché fa riferimento alla procedura dell'articolo 66, che nel quadro di questo statuto è una norma transitoria. La commissione prevista dall'articolo 66, infatti, non è destinata ad essere permanentemente in funzione, mentre la delega di cui all'articolo 9 può avvenire in qualsiasi momento: qui si tratta, cioè, di una norma di carattere permanente. Perciò ritengo preferibile mantenere separate le due questioni ed approvare l'articolo 9 nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Bozzi, dianzi letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

Si dia lettura dell'articolo 10.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province ed ai comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti, o avvalendosi dei loro uffici.

I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti ai controlli stabiliti nell'articolo 59.

Le spese sostenute dalle province, dai comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della regione ».

DE MICHELI VITTURI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MICHELI VITTURI. Non è possibile negare che l'eccessivo accentramento amministrativo è stato, particolarmente in questi ultimi anni, causa di grave malcontento. Non vi è cittadino, infatti, che non abbia ragione di protestare per ritardi e carenze nell'attività della pubblica amministrazione, ritardi e carenze — per altro — quasi mai dovuti alla responsabilità della pubblica amministrazione stessa. Molte pratiche, pur non toccando gli interessi fondamentali dello Stato, sono portate all'esame degli organi centrali; e il danno di questo accentramento è chiaramente inteso dalla grande massa della pubblica opinione, e soprattutto dai piccoli comuni, i quali vi trovano un ostacolo gravissimo per lo svolgimento delle loro pratiche.

La Costituzione ha largamente riconosciuto la necessità di addivenire ad un decentramento amministrativo, ma senza che tuttavia in questi anni si siano fatti decisivi passi in avanti al riguardo. Ricordiamo tutti la grossa battaglia che vi è stata al Parlamento negli anni 1952-53, quando l'onorevole Lucifredi, allora sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, sostenne il disegno di legge del Governo per il decentramento amministrativo. In quella occasione assistemmo allo scontro fra i sostenitori della necessità del decentramento amministrativo e i sostenitori del regionalismo. I sostenitori ad oltranza del regionalismo ritenevano che addivenire rapidamente al decentramento amministrativo avrebbe avuto come contropartita un ritardo nella creazione delle regioni.

Nel 1953 era relatore al Senato di questo disegno di legge sul decentramento amministrativo, relativo alla delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni di interesse esclusivamente locale ai comuni, alle province ed altri enti locali, il senatore Fan-

toni, regionalista convinto e — strana coincidenza — friulano, che, insieme con l'onorevole Tessitori ed altri parlamentari di quella zona, aspirava ad ottenere la creazione della regione Friuli-Venezia Giulia. Orbene, il senatore Fantoni si adoperò al Senato per insabbiare quel disegno di legge, perché, sosteneva (e lo sostenne ripetutamente), creare il decentramento amministrativo, attribuire questi poteri attraverso la delega al Governo, avrebbe significato praticamente ritardare la creazione delle regioni.

A dire il vero, ritengo che la legge sul decentramento amministrativo non abbia portato grandi benefici, particolarmente ai comuni. Gli enti autarchici si son visti decentrare alcune attribuzioni, indubbiamente di un certo rilievo. I comuni, ad esempio, hanno avuto la sanità, i mercati e i trasporti in concessione, mentre le province hanno avuto la caccia, la pesca, i trasporti in concessione. Ci si attendeva ovviamente di più, ma il Governo non si è servito della facoltà attribuitagli dalla legge-delega per delegare alle province ed ai comuni un maggior numero di materie. Questo ha portato, secondo alcuni, alla necessità di creare l'istituto regionale, per sopperire alla persistenza di queste gravi deficienze.

Oggi, viceversa, ci troviamo, per effetto di questo articolo così come è formulato, di fronte a nuove difficoltà. Cioè: sarà in grado, la regione che stiamo per istituire, di realizzare quel decentramento amministrativo che la legge-delega del 1953 non realizzò affatto? Noi temiamo che la regione sarà un nuovo ente di accentramento; le recenti esperienze ci insegnano che la regione non decentra alcuna delle sue facoltà, alcuna delle sue prerogative, né ai comuni, né alle province.

La formula dell'articolo che stiamo esaminando uccide il principio. Voi mi direte: la Costituzione lo ha stabilito. Ma lo ha fatto quando non vi era ancora questo indirizzo. Noi riteniamo che la stesura di questo articolo non risponda alle esigenze di un reale decentramento amministrativo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e Spadazzi hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo la parola « enti », la parola « pubblici ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BOZZI. Mi limito a comunicare che vorrei modificare il mio emendamento: anziché aggiungere, cioè, la parola « pubblici », vorrei che fosse aggiunta la parola « locali »,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

così da esprimere il senso, oltre che del carattere pubblico, anche di quello territoriale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sopprimere, al primo comma, la parola « normalmente ».

GONELLA GIUSEPPE. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA GIUSEPPE. Non è per fare della vieta scolastica, ma ritengo che l'avverbio « normalmente », in questo articolo 10, sia superfluo.

Quali sono le funzioni amministrative della regione? Esse riflettono tre ordini di materie: una competenza legislativa che abbiamo visto agli articoli 4, 5 e 8; una competenza delegata regolata dall'articolo 9; una terza infine che si riferisce al patrimonio ed all'attività finanziaria della regione stessa, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Mi esimo dal ricordare come le altre regioni abbiano previsto e disciplinato tale attività; il nostro emendamento si riferisce al *modus*, cioè al modo come la funzione amministrativa si manifesta: modo diretto, quando la regione si avvale dei propri uffici; modo indiretto, quando la regione delega tali funzioni ad enti locali minori.

Non consideriamo ora la funzione consultiva né quella di amministrazione attiva, ma consideriamo quella di controllo, per cui la regione può delegare la propria funzione agli enti minori che controlla poi nel loro operato. È perciò che a questo punto ci domandiamo che cosa significhi qui, in definitiva, l'avverbio « normalmente ». Esso costituisce una superfetazione, e pertanto dovrebbe essere eliminato, giacché realizza una vera e propria contrapposizione di quel che ho prima richiamato in via elementare. Ritengo che questo possa essere accettato dal relatore per la maggioranza, poiché si tratta di dare alla legge la maggiore chiarezza ed eliminare la possibilità di interpretazioni che sarebbero poi fonte di contrasti. Per questi motivi il mio gruppo insiste su questo emendamento.

DELFINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Concordo con l'emendamento Bozzi, nel testo modificato inteso a parlare di « enti locali ». All'articolo 5 si parla di enti aventi carattere locale o regionale. Ora,

se questi enti non avessero carattere pubblico, diverrebbe anche difficile il controllo ad opera della Corte dei conti sulle delegazioni regionali previste dall'articolo 59.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sul primo comma dell'articolo 10 si possono fare due osservazioni che discendono, la prima dal confronto con il testo della Costituzione all'articolo 118, e la seconda dall'esperienza regionalistica di questi anni. Il testo del primo comma dell'articolo 10 è quasi integralmente ripreso dal terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione. Vi è però una differenza che intendo sottolineare, anche se non ne è stata proposta la modifica attraverso emendamenti, perché non era probabilmente il caso di farlo; ma credo opportuno che resti agli atti una nostra osservazione di carattere politico a questo riguardo.

Il testo della Costituzione al terzo comma dell'articolo 118 così recita: « La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici ». Il testo del primo comma di questo articolo 10, invece, è questo: « La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province ed ai comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti, o avvalendosi dei loro uffici ». Le differenze sono due. La prima è che in questo testo si dice « altri enti », nella Costituzione si dice « enti locali »; e qui il problema sembra superato in quanto la maggioranza sarebbe orientata ad accettare la formula « enti locali » proposta dall'onorevole Bozzi, invece di « enti » come nel testo originario.

Vi è invece l'altra differenza, e cioè l'inserimento delle parole: « ai loro consorzi » dopo le parole: « ai comuni », rispetto al testo costituzionale. Questo è un inserimento di carattere politico. Sul problema della costituzione dei consorzi dei comuni, della sostituzione delle province con i consorzi, della soppressione delle province, si vuole tornare da parte comunista e socialista. E per lo meno i comunisti e i socialisti hanno avuto la franchezza di dirlo, presentando appositi emendamenti. La democrazia cristiana, invece, ha affermato ed afferma di non voler accedere a modificazioni di questo genere, di non voler accettare la soppressione delle province. Però consente che ogni tanto piccoli cunei di carattere legislativo vengano inseriti in questa legge e nella fattispecie in questa

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

norma, in modo che la regione possa procedere successivamente nel senso che le sinistre oggi vogliono, che la democrazia cristiana dice di non volere, ma che la democrazia cristiana sembra abbia già cominciato sostanzialmente ad accettare.

L'altra osservazione invece l'abbiamo fatta e la facciamo anche concretandola in un emendamento, inteso a sopprimere l'avverbio « normalmente ». Qui siamo noi che vogliamo modificare, per quanto riguarda questo statuto, il testo ripreso di sana pianta dalla Costituzione. Chiediamo tale modifica perché, quando la Costituzione fu promulgata, nessuno poteva avere sott'occhio le esperienze regionalistiche di questi anni. Ora, dopo quattordici anni di esperienze, riteniamo di poter correttamente rilevare che le regioni a statuto speciale sono venute meno a quello che era stato detto essere il loro fine fondamentale, cioè il fine del decentramento. La regione non ha decentrato nulla o quasi nulla agli enti locali nell'ambito del suo territorio. Me ne sono occupato nella relazione di minoranza, citando i dati della relazione Tupini da cui risulta che per gli enti locali la regione non ha destinato nulla o quasi nulla dal punto di vista della spesa. Pensiamo perciò che le esperienze di questi quattordici anni suggeriscano di togliere la parola « normalmente » almeno nello statuto del Friuli-Venezia Giulia, e di fare obbligo alla regione di decentrare le sue funzioni agli enti locali minori. Questo è il senso politico del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10 ?

LUZZATTO. La maggioranza della Commissione non accetta l'emendamento Roberti soppressivo della parola « normalmente », perché altrimenti diventerebbe difficile il funzionamento della regione. « Normalmente » d'altronde indica che di regola si provvederà in questo modo. Ritiene invece che sia bene precisare « agli altri enti locali », come previsto dall'emendamento modificato Bozzi, in modo che sia chiaro che cosa si intende ai fini della delega.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Il problema sollevato dal relatore di minoranza sull'articolo 10 è di carattere politico. Dal punto di vista tecnico, credo convenga a tutti attenerci al testo della Costituzione, anche perché sarebbe assai difficile negare alla regione qualunque attività amministrativa. Il Governo desidera però mettere an-

cora una volta in evidenza (e si duole che il relatore per la maggioranza non l'abbia fatto rilevare) come le regioni alle volte vengano meno ai principi stabiliti nella Costituzione, la quale, nell'istituire le regioni, stabilisce che normalmente le loro funzioni amministrative debbano essere delegate alle province e ai comuni. Ciò non sempre avviene. Sarebbe stato desiderabile che la maggioranza della Commissione avesse dato rilievo alla necessità tecnica di non accettare l'emendamento Roberti, ribadendo però il concetto politico secondo cui, perché le regioni abbiano il risultato che ci auguriamo, debbono decentrare realmente le loro funzioni, e non sostituire invece, a un accentramento nazionale, un nuovo e costoso accentramento regionale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, soppressivo, al primo comma, della parola « normalmente ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10, che, con la modifica proposta dall'onorevole Bozzi e accettata dalla Commissione e dal Governo, risulta del seguente tenore:

« La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province ed ai comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.

I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti ai controlli stabiliti nell'articolo 59.

Le spese sostenute dalle province, dai comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della regione ».

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta regionale ed il suo presidente ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto, con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.

La regione è ripartita in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto, con sistema proporzionale e con utilizzazione dei resti in sede regionale, secondo norme stabilite con legge regionale ».

SPONZIELLO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. L'articolo 12 è uno di quelli che più chiaramente dimostrano l'inutilità, l'artificiosità, il carattere di vero e proprio compromesso di questo progetto di statuto regionale.

Mi riferisco, in particolare, al secondo comma di questo articolo, in cui si stabilisce che la regione è stata ripartita in circoscrizioni elettorali corrispondenti ai territori attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Sotto questa formulazione, abbastanza impropria dal punto di vista giuridico, si nasconde quella tendenza al compromesso che ha caratterizzato tutto l'iter di questo provvedimento.

Si è voluto in sostanza dare un contentino alle aspirazioni della popolazione della zona di Pordenone, che ha insistentemente sollecitato la sua costituzione in provincia. Tutti i gruppi politici, a quanto mi risulta, hanno

ricevuto telegrammi in cui i lavoratori pordenonesi in sciopero chiedono l'istituzione della provincia, affermando che questa rivendicazione sta loro a cuore assai più dell'istituzione della regione. (*Proteste del deputato Biasutti*). Ella, onorevole Biasutti, può contestare che quei telegrammi esprimano effettivamente la volontà di tutti i lavoratori pordenonesi in sciopero, ma è certo che in essi si esprime parere favorevole alla istituzione della provincia di Pordenone e parere contrario, invece, alla creazione della regione.

La maggioranza non ha ritenuto di accedere alle richieste di Pordenone; ma, con l'ipocrisia che sempre caratterizza le manifestazioni della democrazia cristiana, ha voluto dare a queste popolazioni un contentino, attraverso il riconoscimento di una circoscrizione elettorale di Pordenone, con una norma la cui artificiosità appare ancor più evidente ove si pensi che, a quanto mi risulta, essa non ha precedenti in materia di leggi elettorali.

Il nostro emendamento, che nella sostanza è affine a quelli presentati dai gruppi socialdemocratico, comunista e liberale, tende a garantire la possibilità di utilizzare i resti in sede regionale. Soltanto in questo modo si può dare la dimostrazione del rispetto effettivo della volontà dell'elettorato e di quei principi democratici cui ci si richiama continuamente, presumendo di poter impartire al nostro gruppo lezioni al riguardo. Per quale motivo, infatti, forze politiche che in un circondario non ottengono il quoziente pieno devono vedere andare perduti tutti quei loro voti? Così facendo, commettereste un errore e sancireste un principio contrario a quelli democratici che voi stessi affermate di voler difendere in tante circostanze.

Non penso che da qualche parte si possa obiettare che l'accettazione del nostro emendamento favorirebbe indirettamente proprio i gruppi slavi, che potrebbero conseguire proprie rappresentanze con le loro liste. Vi è al contrario l'esperienza delle ultime elezioni di Gorizia, dove elementi slavi, che si sono presentati nella lista socialista, hanno ottenuto una rappresentanza superiore a quella che avrebbero avuto se si fossero presentati con liste autonome. D'altra parte, se l'emendamento fosse approvato, gli slavi potrebbero da soli ottenere quella rappresentanza che viceversa riuscirebbero ad avere — parlo sulla base dell'esperienza di Gorizia — inserendosi inevitabilmente nelle liste dei partiti comunista e socialista.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

Pur essendo noi i primi a preoccuparci di questo aspetto, ciò non ci sembra osti all'accoglimento del nostro emendamento, confortato anche dalla presenza di analoghi emendamenti di altri gruppi. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Spadazzi ha proposto di sostituire il primo comma con i seguenti:

« Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano residenti nel Friuli-Venezia Giulia.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto hanno facoltà di chiedere la residenza nel territorio della regione i cittadini aventi la qualifica di profughi dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia.

I profughi giuliani e dalmati emigrati all'estero, ove non abbiano esplicitamente eletto altrove la loro residenza nella Repubblica, sono iscritti di diritto nelle liste elettorali del comune di Trieste. Le elezioni del consiglio sono a suffragio universale diretto. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto, con sistema proporzionale ».

Ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SPADAZZI. Desidero in primo luogo protestare ora, poiché non fu possibile farlo l'altra sera, quando la Presidenza tollerò una votazione che offendeva la Camera e la libertà. Noi abbiamo subito questa mortificazione. Ricordo ai presenti e agli assenti che se quella situazione si fosse verificata ad opera della cosiddetta destra — ed io sono di destra — avremmo avuto, non solo la rivoluzione in questa Assemblea, ma nelle piazze d'Italia.

Detto questo, vorrei ricordare che oggi discutiamo il futuro di una regione che abbiamo difeso con 600 mila morti nel 1915-1918. Oggi volete compromettere il futuro sognato e conquistato per quella terra da quei caduti (*Commenti a sinistra*); volete compromettere la libertà di quelle popolazioni, a così caro prezzo riscattata.

Prendo la parola per la prima volta, per questa discussione: finora avevo avuto perplessità a farlo, ho preferito lasciar parlare i maestri, e quel poco che ho potuto dire l'ho detto attraverso interpellanze ed interrogazioni. Ma questa sera voglio parlare, voglio dirvi quale sarebbe a mio avviso il nostro dovere, oggi, qui, in questo Parlamento: operare, lavorare al servizio del popolo italiano. Possiamo dire di fare questo, varando una tale legge? Vorrei poterla respingere con tutte le mie forze, e con la mia stessa vita, se questo potesse giovare ai giuliani e

alla patria. Ho ben meditato quello che vi dico.

Penso soltanto che vi sono duemila proposte di legge, alcune delle quali giustissime, urgenti, indilazionabili, come quella da me presentata quattro anni fa per una legge speciale per la Lucania: proposte di legge che attendono da anni di essere esaminate, e che forse non vi arriveranno, mentre si vuole approvato per direttissima questo strabiliante provvedimento, pericoloso, oneroso, insidiosissimo!

Ho voluto fare questa introduzione perché spesso qui si ride e si beffeggia chi parla, e non soltanto ad opera dei deputati o dei membri del Governo, ma anche da parte di altri, che non ci conoscono per quelli che siamo, e cui magari la nostra italianissima voce dà fastidio.

Illustrerò brevemente il mio emendamento, anche se la sua rilevanza umana, sociale e morale è tale, che forse non vi sarebbe bisogno alcuno di illustrazione.

Se la nuova regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deve proprio nascere, è nostro preciso dovere far sì che essa almeno nasca vitale, sana, in forma giuridicamente corretta ed ineccepibile. Ma è soprattutto nostro dovere non creare, con imperdonabili omissioni di cui un giorno la nazione potrebbe chiederci conto, un'inammissibile frattura fra gli interessi dell'istituto regionale e quelli del nobilissimo popolo giuliano. Potremmo forse — in quest'aula ove oggi si decidono i destini della Venezia Giulia e del Friuli — pensare all'istituenda regione come a una realtà astratta, a un mero trastullo amministrativo? Certo, una simile ipotesi ripugnerebbe a ciascuno di noi. Nessuno di noi può considerare l'istituenda regione come una fredda entità geografica.

Ma, avversari o fautori dell'istituto regionale, su questo punto siamo certamente tutti concordi: è indispensabile che l'istituenda regione Friuli-Venezia Giulia rappresenti i concreti interessi, materiali e morali, del popolo friulano e giuliano; prima ancora, è indispensabile che la regione non faccia scempio delle concrete istanze e delle legittime aspirazioni dei giuliani, di tutti indistintamente i giuliani, compresi coloro che tutto sacrificarono all'amatissima Italia e che tutto abbandonarono — case, averi, tombe dei loro cari — allorché si trasferirono tragicamente al di qua dei nuovi confini imposti dalla guerra perduta.

Sono o non sono giuliani i 300 mila profughi che, protagonisti di un allucinante

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

esodo, lasciarono forse per sempre Pola, Fiume, Zara, Spalato, Traù, Pirano, Parenzo e cento altre città italianissime, la cui italianità fu sempre rispettata nei secoli, perfino dagli Asburgo? Hanno o non hanno il sacrosanto diritto di essere considerati giuliani coloro che sono nati nella Venezia Giulia italiana, coloro che tutto hanno immolato, sull'esempio di Sauro, per l'italianità dell'alto Adriatico giuliano-dalmata?

Non è forse giuliano il loro idioma? Non è forse giuliano il loro sangue? Non è forse giuliano il sangue dei loro cari massacrati, infoibati, martirizzati, martirizzati appunto perché giuliani?

Ebbene, onorevoli colleghi, sarebbe mostruoso, sarebbe atroce, sarebbe inverosimile se nel varare la legge sulla istituenda regione Friuli-Venezia Giulia ci dimenticassimo di questi 300 mila profughi e li considerassimo estranei alla loro terra. Sarebbe come irridere cinicamente al loro indelebile dolore, sarebbe come prenderci beffa di una realtà scritta a caratteri d'oro e di sangue nel martirologio della patria.

Sia ben chiaro che l'emendamento da me proposto, appunto perché postula il vostro unanime voto al di là di ogni divergenza partitica o politica, non è basato su un irredentismo, almeno per il momento impossibile, né su infeconde nostalgie. Noi possiamo anche non essere nostalgici, onorevoli colleghi, delle calli perdute, delle rive abbandonate, delle chiese deserte di Pola e di Fiume, perché non è là che noi nascemmo. Ma possiamo forse dire ai giuliani di Pola o di Fiume: no, voi non siete più giuliani, perché così stabilirà solennemente un disegno di legge che noi stiamo per approvare, e che riguarda la Venezia Giulia, ma non riguarda tutti i giuliani?

Possiamo forse dire a 300 mila profughi (di cui 9.682 sono tuttora umiliati in campi gestiti dal Ministero dell'interno, altri 10 mila sono estremamente bisognosi, altri 30 mila non hanno ancora un'abitazione decente, 3.098 sono ancora in attesa di occupazione, 2.259 sono assolutamente inabili e bisognosi di assistenza per età o per infermità), possiamo dire a 300 mila profughi verso cui ancora non abbiamo adempiuto tutti i nostri doveri materiali: «L'istituzione della regione Friuli-Venezia Giulia è un fatto che compete a noi, ma al quale voi siete e resterete estranei»?

Evidentemente, no. L'istituenda regione Friuli-Venezia Giulia non può, moralmente e politicamente, non appartenere a tutti

indistintamente i friulani ed i giuliani; non può non appartenere, soprattutto, a chi per restare giuliano e non diventare jugoslavo ha perduto ogni bene materiale, e deve quindi essere un azionista privilegiato dell'ente giuliano sulla cui nascita oggi si discute.

In una parola, l'istituenda regione Friuli-Venezia Giulia deve nascere e vivere con i giuliani, con tutti i giuliani, e non contro una parte dei giuliani.

Consentitemi, perciò, di raccomandare alla vostra sensibilità la mia proposta, che obbedisce ad un principio di suprema giustizia, e che così si può riassumere: entro sei mesi dalla promulgazione dello statuto regionale abbiano la facoltà di chiedere ed il diritto di ottenere la residenza (con relativi diritti elettorali) nella Venezia Giulia tutti i cittadini aventi la qualifica di profughi dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia. I profughi giuliani e dalmati emigrati all'estero, ove non abbiano esplicitamente eletto altrove la propria residenza nella Repubblica, siano altresì iscritti di diritto, a loro domanda, nelle liste elettorali del comune di Trieste.

Non vedo quali argomentazioni logiche, giuridiche, umane potrebbero addursi contro un simile, doveroso emendamento. Se non vogliamo, come certo non vogliamo, instaurare un assurdo razzismo discriminatorio tra giuliani più fortunati e giuliani meno fortunati, non possiamo defraudare questi ultimi del loro diritto di agire, con il loro consapevole voto, sul futuro della regione che è la loro regione, e che tale resterà nonostante le amarissime mutilazioni territoriali che in questa sede è inutile ricordare. La giovane ma illuminata democrazia italiana, che ha sempre sposato nobilmente la causa dei popoli oppressi o costretti alla migrazione oltre frontiera o addirittura in altri continenti, non può oggi misconoscere — per puro amore di puntigliose polemiche — i sacrosanti diritti civili del popolo giuliano, di tutto il popolo giuliano.

Vorremo noi in quest'aula esacerbare l'amarezza degli esuli? Vorremo noi, rifiutando la qualifica di giuliani a 300 mila esuli che hanno tutto sacrificato per mantenersi tali, condannarli alla non esistenza, se non a un lento, incruento genocidio? No, onorevoli colleghi, noi siamo contro tutti i genocidi, particolarmente contro quelli che possono minacciare i nostri italianissimi fratelli cui tutti insieme diremo: «L'istituenda regione Friuli-Venezia Giulia è, dentro i confini della patria, vostra: è vostra, vostra fratelli di Pola e di Fiume, così come è dei vostri fra-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

telli di Trieste e di Gorizia. Portate, se lo volete, all'istituenda regione il vostro tesoro di feconde sofferenze, di esperienze, di consapevoli suffragi. Anzi, in questo cruciale momento storico, la Venezia Giulia chiama a raccolta i suoi figli migliori, ed offre le sue urne alle vostre schede, perché, fratelli giuliani, voi non vi sentiate più esuli in patria, perché la Venezia Giulia e l'Italia hanno, oggi più che mai, bisogno di voi!». (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Orlandi ha proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Il consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto, con sistema proporzionale e con utilizzazione dei voti residui in sede regionale, secondo le norme stabilite con legge regionale ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ORLANDI. L'emendamento riguarda soltanto il meccanismo elettorale e non è contrario al criterio previsto nella legge; anzi, vorrei dire che lo rafforza e lo integra.

L'articolo 12 indica quale deve essere il sistema per l'elezione del consiglio regionale, sistema che non è quindi lasciato alla discrezione della istituenda regione. Qual è lo spirito di questa precisazione? Si vuole fare in modo che attraverso il sistema elettorale proporzionale il consiglio regionale rappresenti il più fedelmente possibile l'orientamento e le divisioni effettive della popolazione regionale. Si ritiene in realtà che il sistema proporzionale sia lo specchio più fedele, che meglio rappresenti l'orientamento effettivo dell'elettorato. Però, se consideriamo certi risultati elettorali del passato, soprattutto in talune regioni, rileviamo che, pur essendo stati adottati sistemi elettorali che avevano spirito proporzionale, si sono avuti risultati non proporzionali, o che davano almeno un notevole premio alla maggioranza.

Per evitare conseguenze di questo genere, credo sia opportuno inserire il criterio della utilizzazione dei resti in sede regionale. Questa indicazione serve a proporzionalizzare ancora di più, a rendere ancora più effettivo e operante il criterio stabilito.

Ecco perché ritengo che questo inserimento rafforzi la legge ed entri nel suo stesso spirito. Taluni magari potranno dire che questo è un particolare troppo secondario, per cui basterebbe affidarsi ad un ordine del giorno; però visto che la legge istitutiva stabilisce che il sistema elettorale deve essere proporzionale, è bene fare in modo che il

sistema elettorale adottato sia proporzionale non solo nello spirito, ma anche nei risultati.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Beltrame, Vidali, Franco Raffaele, Santarelli Enzo e Caprara hanno proposto, al primo comma, di aggiungere, dopo le parole: « sistema proporzionale », le altre: « con utilizzazione dei resti su scala regionale ».

L'onorevole Beltrame ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BELTRAME. Anche noi siamo del parere che il sistema proporzionale è il più democratico, quello cioè che permette meglio di rappresentare nel futuro consiglio regionale la totalità delle opinioni politiche che si manifestano nella regione. Però il sistema proporzionale è nei fatti meno proporzionale quando agisce in un ambito molto ristretto. La indivisibilità dei quozienti gioca infatti a favore dei partiti più grossi, in modo da costituire una specie di premio di maggioranza occulto. Per ovviare a questo inconveniente, riteniamo necessario che sia fissato il criterio della utilizzazione dei resti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e Spadazzi hanno proposto di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Il sistema elettorale deve essere fondato sul criterio proporzionale e deve prevedere l'utilizzazione dei resti sul piano regionale ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BOZZI. Sono d'accordo con gli argomenti esposti dai colleghi che mi hanno preceduto. Si potrebbe obiettare che in una legge di carattere costituzionale non è opportuno inserire il sistema elettorale; però ritengo (ed è questa una considerazione di carattere generale) che le democrazie si fondano sui sistemi elettorali forse molto più che sulle Costituzioni. Attraverso un sistema elettorale congegnato in un modo o in un altro si può sovvertire lo spirito della Costituzione, restando questa solo uno schema vuoto. Ora, soprattutto in un ambiente regionale, la individuazione del sistema elettorale con una sufficiente precisione che venga a limitare la potestà discrezionale della regione, credo sia una cosa utile.

E se tutti siamo d'accordo che il sistema debba essere quello proporzionale, l'aggiunta della esigenza di utilizzazione dei resti sul piano regionale vincola ancora di più ed evita, come diceva l'onorevole Beltrame,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

forme di premi occulti per i partiti maggiori, che frustrino lo spirito stesso della proporzionale.

BIASUTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIASUTTI. L'onorevole Bozzi nel suo intervento ha giustamente rilevato come sia forse inopportuno inserire in una legge costituzionale un provvedimento che fissi i criteri cui dovrà ispirarsi una legge elettorale. Con ciò non voglio dire che sono contrario all'emendamento. Nel redigere questo articolo abbiamo tenuto conto dell'articolo 16 dello statuto della Sardegna, dell'articolo 18 dello statuto del Trentino-Alto Adige, dell'articolo 16 dello statuto della Val d'Aosta e dell'articolo 3 dello statuto siciliano. Quindi la formulazione della Commissione non era, non è e non sarà ancora in futuro restrizione del principio della proporzionalità e della rappresentatività degli elettori in sede regionale.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Prendo atto con soddisfazione dell'orientamento unanime che si è determinato in relazione ad un emendamento — quello sull'utilizzazione dei resti in sede regionale — che abbiamo avuto l'onore di presentare per primi. Mi permetto soltanto di far presente all'onorevole Biasutti che se gli altri suoi riferimenti sono esatti, quello allo statuto siciliano non lo è, perché in Sicilia la legge elettorale non prevede l'utilizzazione dei resti in sede regionale, sebbene lo statuto siciliano si esprima in termini consimili a questo statuto; il che dimostra che l'emendamento, se si vuole raggiungere questo fine, è non solo opportuno, ma indispensabile.

Voglio permettermi poi di dire una parola sull'emendamento Spadazzi, per rilevare che il fine che questo emendamento si propone non può non essere condiviso, essendo nobilissimo. Quanto alla possibilità di raggiungere questo fine con la formulazione proposta, mi permetto di sollevare qualche dubbio, che vorrei fosse benevolmente considerato dall'onorevole Spadazzi stesso.

Al secondo comma dell'emendamento Spadazzi è detto: « Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto hanno facoltà di chiedere la residenza nel territorio della regione i cittadini aventi la qualifica di profughi dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia ». Ora, i cittadini italiani che vogliono chiedere di risiedere nella regione Friuli-Venezia Giulia, così come in qualunque altra parte d'Italia,

hanno facoltà di farlo in qualunque momento, per legge della Repubblica. Questo secondo comma non aggiunge nulla a quanto è già nella legislazione vigente e non serve pertanto a conseguire il nobile scopo che l'onorevole Spadazzi si propone.

La prima parte del terzo comma dell'emendamento Spadazzi suona: « I profughi giuliani e dalmati emigrati all'estero, ove non abbiano esplicitamente eletto altrove la loro residenza nella Repubblica, sono iscritti di diritto nelle liste elettorali del comune di Trieste ». Non so se dal punto di vista giuridico questa norma possa avere attuazione.

Mi permetto allora di fare una proposta all'onorevole Spadazzi. Penso che il fine che l'onorevole Spadazzi si proponeva, e comunque il fine che potrei permettermi di voler raggiungere io e che spero possa essere largamente condiviso dall'Assemblea, sia un altro: quello di consentire ai cittadini italiani residenti nella zona B di partecipare alle elezioni per il consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Poiché in questo momento non abbiamo a disposizione un testo che ci consenta di conseguire questo fine, e poiché è un fine che dovremmo tentare di raggiungere, vorrei pregare la Presidenza, se l'onorevole Spadazzi è d'accordo, di non porre in votazione questo emendamento per non compromettere il principio; e di rinviare la questione al termine dell'esame di questa legge, come abbiamo fatto per altre norme stralciate o accantonate, allo scopo di concordare un testo che speriamo possa essere approvato dall'Assemblea.

SPADAZZI. Per quel che mi concerne, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

LUZZATTO. La Commissione è d'accordo sull'accantonamento dell'emendamento Spadazzi. Circa il gruppo di emendamenti che sono stati presentati in relazione all'utilizzazione dei resti, la maggioranza della Commissione ritiene che questo criterio sia conformato al sistema proporzionale per circoscrizioni, così come è stato delineato; perciò, pur avendo ritenuto nella prima stesura preferibile un alleggerimento del testo dello statuto evitando norme troppo particolari, a fronte della richiesta che viene fatta di esplicita inclusione, l'accetta. Il testo che la Commissione propone sia adottato è quello dell'emendamento Orlandi.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo si rimette alla Camera.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 modificato con l'emendamento Orlandi accettato dalla Commissione:

« Il consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto, con sistema proporzionale e con utilizzazione dei voti residui in sede regionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.

La regione è ripartita in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento ».

(È approvato).

L'emendamento Spadazzi rimane accantonato.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

GIOIA ed altri: « Modifiche alla legge legge 15 febbraio 1958, n. 46, concernente norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (3923) (Con parere della VI Commissione);

RIVERA: « Modifica dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (3935) (Con parere della VI Commissione);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

SPADAZZI: « Modifiche alla tassa per l'occupazione di aree pubbliche » (3810) (Con parere della II e della V Commissione);

RAFFAELLI ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 208, sulla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche » (3818) (Con parere della II e della V Commissione);

« Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963,

1964 e 1965 » (3918) (Con parere della II e della V Commissione);

BARBI PAOLO e MERENDA: « Esonero delle province e dei comuni deficitari dall'obbligo di applicare le tariffe massime e di istituire supercontribuzioni per la tassa di occupazione di spazi e di aree pubbliche, per l'imposta comunale di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni » (3924) (Con parere della II e della V Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

Senatore ZANOTTI BIANCO: « Modificazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le ville venete » (Approvata dalla VI Commissione del Senato) (3917) (Con parere della I, della V e della VI Commissione);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari » (3939) (Con parere della II e della V Commissione);

alla XIV Commissione (Igiene e sanità):

« Indennità ai tecnici radiologi che accompagnano il medico provinciale nelle ispezioni agli impianti radiologici e radioterapia » (Approvato dalla XI Commissione del Senato) (3932) (Con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

alla V Commissione (Bilancio):

« Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato e quelli di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1948-1949 » (Approvato dal Senato);

alla VII Commissione (Difesa):

BELOTTI e ROSELLI: « Disposizioni integrative della legge 18 gennaio 1952, n. 43, sul reclutamento dei commissari di leva » (Urgenza) (3754) (Con parere della I, della V e della VI Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

ORLANDI: « Insegnamento obbligatorio delle norme di circolazione stradale nelle scuole secondarie » (3925) (Con parere della IX e della X Commissione);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

alla XIII Commissione (Lavoro):

« Divieto di licenziamento del personale femminile per causa di matrimonio » (3922) (Con parere della I, della IV e della V Commissione).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, Segretario, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dell'interno, circa i gravissimi fatti svoltisi in questi giorni a Torino, per sapere se non gli risulti per vero che la libertà di lavoro sia stata gravemente ostacolata da un'organizzata azione intimidatrice facente capo a gruppi e persone provenienti anche da altre regioni, che turbarono l'ordine pubblico con aggressioni e violenze, che hanno trovato unanime riprovazione in Torino e tra gli stessi lavoratori;

se non gli risulti, infine, che tali gruppi obbedissero ad ordini prestabiliti, trasformando così un'agitazione sindacale in una rivolta di piazza con azione di sovvertimento. (4941) « SAVIO EMANUELA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, sugli incidenti di piazza Statuto a Torino, sul comportamento della polizia, sulla iniziativa di gruppi di provocazione e sul tentativo in corso di screditare il grande sciopero unitario per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, che ha fini esclusivamente sindacali, e la cui riuscita totale in tutta Italia e anche alla Fiat dimostra la compattezza dei lavoratori e la responsabile loro disciplina verso le loro organizzazioni sindacali. (4942) « NOVELLA, SANTI, LAMA, FOA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere: quali cause abbiano determinato i gravi incidenti svoltisi a Torino nei giorni scorsi sia alle porte di stabilimenti industriali sia davanti alla sede della U.I.L.; quali forze sindacali o politiche vi abbiano preso parte; quale sia stata l'azione della polizia a tutela dell'ordine, della libertà sindacale e della libertà di lavoro, compromessi da ripetuti e organizzati atti di violenza. (4943) « ALPINO, BADINI CONFALONIERI, BOZZI, CANTALUPO, FERIOLI, MALAGODI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere le ragioni per le quali la R.A.I.-TV., nei giorni scorsi, durante lo sciopero dei lavoratori poligrafici che ha impedito la pubblicazione di quotidiani, non ha dato notizia, con la dovuta ampiezza e obiettività, di fatti, anche gravi, come quelli di Torino, svoltisi nel paese e che hanno costituito ragione di turbamento della pubblica opinione. (4944) « BOZZI, CANTALUPO, FERIOLI, MALAGODI, BADINI CONFALONIERI, ALPINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere, con ogni possibile urgenza, se non ritenga inqualificabile il comportamento della direzione R.A.I.-TV. per quanto concerne il notiziario circa le rivendicazioni dei lavoratori in generale e particolarmente per quanto è avvenuto nel giornale televisivo di domenica 8 luglio 1962 alle ore 20,30, nel quale è stata data esclusivamente una notizia confusa e drammatizzata di incidenti tra polizia e un ristretto gruppo di cittadini in una piazza di Torino, senza dare invece alcuna informazione sullo sciopero nazionale dei metallurgici e quindi anche su quello dei novantamila della Fiat avvenuto appunto a Torino con un'importanza ben maggiore degli incidenti così clamorosamente annunziati. (4945) « LAIOLO ».

« Per conoscere parallelamente se rispondano a verità le notizie già apparse su alcuni organi di stampa circa le defenestrazioni e i mutamenti di alcuni dirigenti della R.A.I.-TV. che sarebbero il frutto di pressioni fatte da determinate fazioni politiche che nulla dovrebbero avere in comune con la R.A.I.-TV.; e, infine, per conoscere se può diventare prassi il metodo invalso di scegliere i dirigenti della R.A.I.-TV. nell'ambito esclusivo di un partito senza preventivamente richiedere né un parere, né un consiglio, né sottoporre a controllo tale nomina da parte della Commissione interparlamentare di vigilanza sulla R.A.I.-TV. la quale poi è chiamata responsabile dallo stesso Governo della obiettività sulla condotta politica della R.A.I.-TV. stessa. (4945) « LAIOLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga doveroso, di fronte alle contrastanti versioni dei fatti, informare il Parlamento

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

sulla effettiva situazione dell'ordine pubblico in Torino e per conoscere altresì — preso atto dell'accordo a livello aziendale tra Fiat e U.I.L., che rappresenta, come è noto, la maggioranza relativa delle maestranze, accordo sottoscritto mentre è in corso, in sede nazionale, la vertenza sindacale tra la Confindustria e le organizzazioni dei lavoratori, ivi compresa la U.I.L. — quali misure verranno adottate per consentire la tutela della libertà di posizione sindacale.

(4946) « ORLANDI, MARTONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti hanno preso o intendano prendere, anche per l'immediato futuro, al fine di tutelare la libertà di lavoro, sanzionata dalla Costituzione, a quanti, impiegati ed operai, non intendano assoggettarsi supinamente ai sopraffattori di ogni libertà, i quali calpestando con la loro azione violenta ogni principio di democrazia e di umana civiltà, come è avvenuto in questi giorni a Torino.

(4947) « FERRARI PIERINO LUIGI, BAR-DANZELLU ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a sua conoscenza l'incredibile atteggiamento assunto dagli Enti di edilizia popolare (in particolare dall'I.N.C.I.S. e dall'U.N.R.R.A.-Casas) in ordine all'applicazione della nuova legge sul riscatto delle case costruite a carico o col contributo dello Stato.

« Tali enti infatti affermano di non potere applicare la legge, se non dopo aver ricevuto istruzioni dal ministro.

(4948) « DE PASQUALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere il contenuto del piano di infrastrutture autostradali recentemente predisposto dalla Giunta regionale siciliana ed illustrato al ministro dall'assessore regionale ai lavori pubblici, nonché gli intendimenti del Governo in ordine alla realizzazione di tale piano.

(4949) « DE PASQUALE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano intervenuti, o se intendano intervenire, nei confronti dell'Assicredito e dell'« Acri », per l'abnorme trattativa affrettata e separata da esse condotta e conclusa con sindacati auto-

nomi del settore del credito rappresentativi della minoranza della categoria; e ciò in dispregio di una normale condotta di relazioni sindacali con le organizzazioni maggioritarie aderenti alla C.G.I.L., alla C.I.S.L. e alla U.I.L.

(4950)

« FOA, LAMA ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della sanità, per conoscere se siano edotti circa la reale portata delle gravi e sempre più diffuse malattie veneree, che minacciano la salute della nazione ed in particolare se abbiano preso nozione dei risultati del recente congresso nazionale della Società italiana di dermatologia e sifilografia, presieduto dal professor Falchi dell'università di Pavia, tenutosi presso la clinica dermosifilopatica di Roma nel maggio 1962, con la partecipazione dei maggiori esponenti delle specialità, nazionali ed esteri;

se conoscano altresì l'ordine del giorno votato all'unanimità, con il quale il congresso ha fatto il punto sulla diffusione della sifilide nel paese. Nel 1961 i casi nuovi, con i soli dati dispensariali, hanno superato del 25 per cento gli alti livelli del 1960, seguendo una linea di ascesa continua iniziata da qualche anno in modo verticale al 1958.

« L'ordine del giorno informa anche che il Governo approvò, nel Consiglio dei ministri del gennaio 1961, un disegno di legge allo scopo di porre su un piano di concreta efficacia la lotta contro le malattie veneree, ma dopo un anno e mezzo alcun provvedimento concreto è stato adottato, mentre da molti si reclama una radicale riforma della legge Merlin.

(24397)

« CUCCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se intenda o meno sanare la grave ingiustizia causata dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1960, n. 1191.

« Infatti, a causa dell'applicazione di tale articolo, vi sono alcuni marescialli capi, con 22-30 anni di servizio attivo, i quali non hanno ancora ottenuto l'avanzamento al grado superiore.

« Detti sottufficiali, quasi tutti ex combattenti, meritano ogni comprensione ed il massimo appoggio.

(24398)

« CANESTRARI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se corrisponda a verità che:

1°) il sindaco in carica del comune di Monte San Martino (Macerata) avrebbe emesso direttamente, sostituendosi, quindi, al tesoriere comunale, i seguenti assegni sul deposito n. 34 di conto corrente intestato al comune presso il recapito di Monte San Martino della Banca popolare di Sarnano: numero 021751 di lire 3.500.000, n. 021753 di lire 66.000, n. 021754 di lire 200.000, n. 021758 di lire 300.000;

2°) mentre le somme di cui agli assegni sopra indicati corrisponderebbero ad ordinativi d'incasso emessi dal comune e risulterebbero registrate sul libretto di conto corrente bancario, mancherebbe, invece, in quest'ultimo, ogni accenno agli assegni intermedi nn. 021752, 021755, 021756 e 021757;

3°) sarebbero stati emessi, nell'esercizio in corso e in quello precedente, dall'amministrazione comunale mandati di pagamento — anche d'importo rilevante, come il n. 234 di lire 166.906 ed il n. 316 di lire 276.907 dell'esercizio 1961 — in favore dell'applicato avventizio di stato civile e da questi riscossi sotto la qualifica di « economo comunale », quando non risulta istituito nel comune il servizio di economato;

4°) che il predetto sindaco non avrebbe tempestivamente versato alla tesoreria comunale il deposito cauzionale prestato dalla ditta appaltatrice dei lavori di sterro per la costruzione di una strada in contrada Bagno del comune di Monte San Martino;

5°) avrebbe appaltato all'impresa Iginò Conti i lavori di restauro dell'edificio scolastico del capoluogo e di costruzione d'un garage, per l'importo complessivo di oltre due milioni di lire, senza far ricorso ad alcuna licitazione ed assegnando il lavoro con una scrittura privata stipulata senza intervento del segretario comunale e non registrata;

6°) alla data del 14 maggio 1962, giorno d'inizio dei lavori, non sarebbe stato ancora effettuato dall'impresa Conti il dovuto deposito cauzionale, previsto anche dalla scrittura privata.

« L'interrogante chiede, altresì, di conoscere quali provvedimenti verranno adottati dal Ministero, ove le infrazioni e gli illeciti amministrativi sopra indicati risultassero provati.

(24399)

« ORLANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere lo stato del

giudizio di responsabilità, pendente innanzi al consiglio di prefettura di Campobasso, contro alcuni amministratori del comune di Cerro al Volturno (Campobasso).

(24400)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non creda di intervenire in qualche modo presso l'amministrazione provinciale del Molise, perché provveda a disciplinare in qualche modo l'assunzione e il licenziamento degli operai giornalieri, che lavorano sulle strade, ponendosi così fine all'attuale grave malcontento determinato dal fatto che le assunzioni ed i licenziamenti avvengono operandosi inammissibili discriminazioni.

(24401)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere nei confronti dell'amministrazione comunale di Fornelli (Campobasso) per assicurare il rispetto della legge.

« La predetta amministrazione, con deliberazione della giunta del 6 novembre 1961, n. 34, ha provveduto all'assunzione di una bidella nelle scuole elementari del centro abitato.

« La deliberazione in parola viola palesemente le norme, che regolano tali assunzioni, non possedendo la prescelta i requisiti richiesti, fra i quali quello dell'età.

« L'amministrazione comunale non ha, inoltre, provveduto a chiedere il nulla osta all'Opera nazionale invalidi di guerra di Campobasso, non tenendo così conto delle percentuali dei posti riservati agli invalidi di guerra.

« Non si è, infine, tenuto conto delle percentuali dei posti riservati agli invalidi civili, né dei titoli preferenziali di altri aspiranti.

(24402)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se effettivamente vennero riscosse dall'asilo infantile di Agnone (Campobasso) le 50 mila lire concesse nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale del Molise.

(24403)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se sono state riscosse e come utilizzate dalla parrocchia di Sant'Antonio Abate di Agnone (Campobasso) le 50 mila lire, concesse nell'ottobre 1960 dall'amministrazione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

provinciale del Molise, quale contributo alla spesa per lavori di riparazione di detta parrocchia.

(24404)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se sono state riscosse e come utilizzate dalla parrocchia San Biase di Agnone (Campobasso) le 50 mila lire, concesse nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale del Molise quale contributo alla spesa per lavori di riparazione di detta parrocchia.

(24405)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se effettivamente vennero riscosse dalla biblioteca Labanca di Agnone (Campobasso) le 50 mila lire, concesse nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale del Molise.

(24406)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se sono state riscosse e come utilizzate dalla parrocchia Sant'Amico di Agnone (Campobasso) le 50 mila lire, concesse nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale del Molise quale contributo alla spesa per lavori di riparazione di detta parrocchia.

(24407)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se sono state riscosse e come utilizzate dal convento dei padri Cappuccini di Agnone (Campobasso) le 100 mila lire, concesse nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale del Molise, quale contributo alla spesa per lavori di riparazione di detto convento.

(24408)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se effettivamente vennero riscosse dalla Casa dell'orfano di Agnone (Campobasso) le 50 mila lire, concesse nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale del Molise.

(24409)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se siano stati costruiti in Agnone (Campobasso)

gli acquedotti rurali, alla cui spesa l'amministrazione provinciale del Molise concesse nell'ottobre 1960 un contributo di lire 350.000.

(24410)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla pensione di guerra, spettante a Massaro Moisè fu Gaetano, residente in Colletorto (Campobasso), ex militare della classe 1896 e del distretto militare di Campobasso.

(24411)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando il signor Ciummo Tobia fu Vittorio, da Acquaviva d'Isernia (Campobasso), potrà riscuotere quanto a lui è dovuto per avere costruito l'acquedotto di detto comune. Sembra che egli debba riscuotere lire 2.000.000 circa. Attende il pagamento ormai dal 1956!

(24412)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non intenda procedere alla istituzione di un distaccamento di vigili del fuoco a Porto Empedocle (Agrigento).

« Questa città, oltre ad essere sede di importantissime industrie (Montecatini, S.G. E.S., E.S.E., ecc.), possiede un porto avvia-
tissimo con un traffico in entrata ed uscita di circa 600.000 tonnellate annue. Nelle adiacenze delle banchine, inoltre, esistono enormi distese di depositi di zolfo dove diverse volte si sono verificati dei principi di incendio.

« Attualmente, la città di Porto Empedocle usufruisce dei servizi dei vigili del fuoco di Agrigento i quali, a causa dell'enorme traffico che si svolge lungo la strada statale n. 115 e delle lunghe soste presso il passaggio a livello n. 140, non sono in grado di affrontare tempestivamente eventuali pericoli di incendio.

« Tale istituzione — pertanto — è vivamente auspicata dalla cittadinanza empedocleina, dalle autorità locali e dagli operatori economici.

(24413)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non creda opportuno di corrispondere adeguati compensi ai funzionari ed agli impiegati dei provveditorati agli studi che svolgono, oltre al loro normale lavoro d'ufficio, complesse pratiche di edilizia scolastica e so-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

prattutto quelle pratiche che trattano la difficile materia che interessa tutti i tipi di scuole.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere se non si ritenga utile e doveroso di incoraggiare detti funzionari ed impiegati per ottenere un maggiore impegno nel lavoro straordinario che svolgono e per realizzare, entro i limiti di tempo fissati dal piano della scuola, le attrezzature necessarie per rendere pienamente funzionali le scuole, specie nelle zone considerate depresse del Mezzogiorno e delle isole.

(24414)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e della sanità, per conoscere se non intendono intervenire con la concessione di adeguati contributi a favore di quelle scuole od istituti, sedi di gruppi sportivi scolastici, dove le recenti disposizioni sul servizio medico-scolastico non hanno potuto trovare pratica applicazione per mancanza di mezzi finanziari.

« È noto — infatti — come in queste scuole l'opera dell'insegnante di educazione fisica debba essere associata e strettamente collegata a quella del medico scolastico il quale dovrebbe seguire molto da vicino gli studenti-atleti, mediante il continuo e scrupoloso aggiornamento della scheda sanitaria personale.

(24415)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'interno ed il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere quali provvedimenti urgenti sono stati adottati per assicurare una sia pur minima disponibilità idrica agli abitanti ed alle industrie della provincia di Agrigento, dove, malgrado le reiterate proteste delle popolazioni e della stampa, l'assillante problema è lungi dall'essere risolto.

« L'interrogante chiede in particolare di conoscere se non si ritenga opportuno di adottare un severo controllo continuativo nei locali del "ripartitore" del consorzio dell'acquedotto del Voltano, dove spesso i "riparti" dei vari comuni consorziati (che non hanno possibilità di accesso e di controllo per loro conto), vengono abusivamente e parzialmente otturati, creando gravissime e giustificate reazioni nell'opinione pubblica.

(24416)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere se non intenda procedere al ripristino

della gara automobilistica denominata « Giro di Sicilia », alla quale per molti anni si abbinò la Targa Florio.

« Tale competizione, tanto cara al cuore dei siciliani, da qualche anno è stata soppressa.

(24417)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere se non ritiene opportuno di promuovere l'abolizione delle quote di affiliazione alle singole federazioni sportive, per i gruppi sportivi scolastici che intendono svolgere attività federale.

« Il pagamento delle quote di affiliazione e di quelle dei cartellini costituiscono, infatti, un serio ostacolo per quei gruppi sportivi che intendono svolgere attività federale ma che non hanno eccessiva disponibilità di mezzi finanziari.

(24418)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per sapere quale atteggiamento egli intenda assumere di fronte alla crisi dirigenziale apertasi alla A.T.E.S. di L'Aquila con le dimissioni a catena del direttore commerciale, dell'amministratore delegato e del direttore dello stabilimento, che vengono ricollegate al grave stato di disagio conseguente alla anormale applicazione dell'accordo I.R.I.-R.C.A. americana suscettibile di portare al ridimensionamento della fabbrica, se non addirittura, in prosieguo di tempo, alla sua chiusura;

per sapere se risulta al Ministero delle partecipazioni statali l'eccessiva disparità di trattamento e retribuzione tra personale italiano e personale americano, nonché se viene formulata l'ipotesi che tutto l'attuale stato di cose sia stato determinato dalla prospettiva della R.C.A. americana di assorbire i 15 miliardi dati dall'I.R.I., senza potenziare lo stabilimento, anzi riducendone l'entità ed efficienza in modo da esercitare, trascorsi i cinque anni previsti dall'accordo, il diritto di opzione nell'acquisto dello stabilimento stesso alle migliori condizioni.

(24419)

« MARIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno, delle finanze e del tesoro, per sapere:

1°) quali provvedimenti intendano adottare a seguito della sentenza della Corte costituzionale relativa alla illegittimità dell'obbligo di iscrizione alla Federazione italiana

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

della caccia e dei licenziamenti dei guardiacaccia, già avvenuti in alcune province, con grave pregiudizio alle zone di ripopolamento di selvaggina stanziale e alla situazione economica di numerose famiglie di ottimi e valorosi agenti;

2°) se non ritengano urgente che siano disposti degli interventi finanziari a favore delle amministrazioni provinciali, perché possano adempiere gli obblighi sul decentramento espressamente richiamati dalla sentenza della Corte costituzionale.

(24420)

« ANGELINI GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, delle finanze e dell'interno, per sapere se sono informati dei gravi danni provocati il 29 giugno 1962 dall'eccezionale maltempo ad alcune opere pubbliche e a diverse aziende agricole del comune di Piandimeleto (Pesaro) e se non ritengano urgente intervenire con adeguate misure a favore degli enti e delle famiglie contadine rimaste danneggiate.

(24421)

« ANGELINI GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se corrisponda al vero la notizia che l'azienda delle ferrovie dello Stato intende progettare la nuova officina che sostituirà a Napoli-Poggioreale quelle di Pietrarsa e Granili per una capacità operativa di meno di 750 unità;

e per sapere, inoltre, se, in considerazione che il problema della piena occupazione della manodopera nel Napoletano e nel Mezzogiorno rimane uno dei più importanti, non ritenga opportuno disporre di un più largo stanziamento di fondi sì che il nuovo complesso possa accogliere 1.500 unità, equivalenti sia alla forza degli impianti dell'immediato dopoguerra, sia all'importanza del centro nel processo di industrializzazione in atto.

(24422)

« ARMATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere in qual modo intendano intervenire in favore delle laboriose e patriottiche popolazioni di Forlì del Sannio, Rionero Sannitico, Montenero Val Cocchiara e Roccasicura (Campobasso), che si sono trovate d'improvviso esposte a richieste, da parte della locale esattoria delle imposte, di somme non dovute, in quanto già pagate, per imposte relative agli anni dal 1948 al 1957.

« In tali anni fu esattore delle imposte di detti comuni il signor Pugliese Domenico. Questi morì nel settembre 1956 e la gestione fu tenuta, poi, sotto la vigilanza di un sorvegliante prefettizio, dalla vedova.

« A distanza di tanti anni, in questi giorni, il nuovo esattore ha notificato a numerosi cittadini dei predetti quattro comuni avviso di pagamento di imposte dovute per gli anni, come si è detto, dal 1948 al 1957. Grande è il fermento di tali popolazioni, le quali ritengono non dovere pagare nulla, in quanto molti contribuenti non sono più in possesso delle bollette di pagamento.

« Molti contribuenti, inoltre, hanno la possibilità di dimostrare l'avvenuto pagamento, avendo conservato le bollette, come i signori Pecoraro Luigi ed altri (pastificio), e Cassella Ulrico fu Angelo.

« Essendo il Pugliese Domenico esattore nei quattro comuni innanzi indicati, se non avesse riscosso regolarmente le imposte, avrebbe dovuto anticipare somme molto rilevanti, ammontanti a milioni. Ma ciò è assurdo, in quanto il Pugliese trovavasi in molto penose condizioni economiche.

« L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se al ministro di grazia e giustizia è noto che nel 1959-60 venne dall'autorità giudiziaria istruito procedimento penale, nel quale si accertò che circa 200 persone della sola Forlì del Sannio avevano pagato più del dovuto, per cui ottennero il rimborso di alcune somme. Sarebbe opportuno, nelle indagini, tener conto di tale processo, perché dallo stesso si ricaverebbero elementi molto utili per la definizione della presente controversia. Il processo prova, da un lato, il disordine (per non dire di più) della gestione Pugliese e, dall'altro, che un numero molto rilevante di contribuenti si accertò essere in regola con i pagamenti; ché, altrimenti, non avrebbero ottenuto rimborsi.

« Che colpa si può ora fare ai contribuenti, se dopo ciò distrussero le bollette e si trovano, quindi, oggi nella impossibilità di provare l'avvenuto pagamento?

(24423)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici, per conoscere se siano al corrente di quanto accade nella gestione I.N.A.-Casa, per cui, ad esempio, in via della Magliana (Roma) sono stati inutilmente spesi ben 110 milioni per lavori di rinterro e altri 28 milioni per progettazioni su di un'area che ancora non era di proprietà della gestione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

e che non lo è più diventata per esser decorsi i termini per il perfezionamento dell'atto di acquisto;

per sapere inoltre se, dati questi precedenti, non si intenda affidare la direzione tecnica — almeno per il futuro Ente gestione case per lavoratori — a professionista di chiara fama.

(24424)

« CRUCIANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno e delle finanze, per conoscere i motivi per i quali il comune di Castellaneta ed il consiglio di prefettura di Taranto non hanno ancora provveduto alla definizione di tutta la contabilità relativa all'approvazione o meno dei conti della gestione Greco, che erano stati a suo tempo compilati d'ufficio dal commissario ragioniere Celiberti.

« Fanno osservare che la gestione dell'ex tesoriere del comune di Castellaneta (dottor Greco Gaetano), dette luogo a controversie, che causarono nel tempo un serio danno alle finanze del comune di Castellaneta, non consentendo a quel consiglio comunale e, quindi, alla pubblica opinione di essere messi al corrente della effettiva situazione contabile e di cassa ed alla definizione dei conti della già detta gestione di tesoreria.

« Fanno osservare, inoltre, che non è assolutamente ammissibile si debbano perdere ben 15 anni per continui rinvii nella risoluzione di tale annosa e caotica questione, senza che l'organo collegiale competente in materia si decida a pronunciarsi sulle decisioni da adottare in merito a tale contabilità.

« Inspiegabile è giustificare tale notevole ritardo per il fatto di giudicare tale operazione molto complessa tanto da richiedere " del tempo notevole per l'acclarazione di tali contabilità ". Vedasi, da ultimo, risposta scritta ad interrogazione dall'oggetto: " Conti consuntivi gestione Greco " del 28 novembre 1961, fornita al consigliere comunale ragioniere insegnante Faustino Elia, dal sindaco del comune di Castellaneta.

(24425)

« GUADALUPI, BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se sia giustificato il rifiuto opposto dalla società " Terni " di addivenire ad una transazione per la liquidazione dei sovracanonici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, con il consorzio del bacino imbrifero montano del Nera-Velino. La società Terni, che

impugnò il decreto di perimetrazione del bacino montano in questione emesso dal Ministero dei lavori pubblici, che stabiliva la quota inferiore del bacino stesso a metri 300 sul livello del mare e che ebbe accolto il proprio punto di vista con sentenza del 16 giugno 1961 del tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, giustifica con ciò il proprio rifiuto alla transazione.

« Risulta però all'interrogante che una grande società elettrica privata, la " SA.DE. ", avendo anch'essa ottenuto sentenza favorevole dal tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma in data 23 luglio 1960, relativamente ai sovracanonici dovuti per gli impianti del Fadalto e collegati, è tuttavia addivenuta ad una transazione in data 18 maggio 1962 con i consorzi del bacino imbrifero montano Piave, liquidando gli arretrati maturati per 1 miliardo e 405 milioni ed impegnandosi per il futuro al riconoscimento dei sovracanonici afferenti agli impianti citati in ragione dell'85 per cento della loro potenza nominale complessiva presente e futura, per un importo annuo di 401.916.417 lire.

« L'interrogante fa rilevare che per gli impianti in questione, per i quali la " SA.DE. " è addivenuta alla transazione, le opere di presa vanno da un massimo di metri 390 sul livello del mare ad un minimo di metri 108 sul livello del mare.

« L'interrogante chiede di conoscere le ragioni che impediscono ad una società a partecipazione statale di procedere, nella applicazione di una legge di chiara finalità sociale, per la stessa strada seguita da una grande società elettrica privata e se ciò rientri negli indirizzi economico-sociali perseguiti dal Ministero delle partecipazioni statali.

(24426)

« MALFATTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere — con riferimento al concorso a 200 posti di direttore didattico riservato ai direttori didattici incaricati — per quale ragione si continui nella non certamente lodevole pratica di bandire concorsi riservati a particolari categorie per altro non previste dallo stesso ordinamento scolastico. In particolare si chiede di sapere:

a) per quale ragione non sono stati inclusi nel suddetto concorso gli insegnanti elementari, che pur non ricoprendo l'incarico direttivo, sono in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso nazionale per direttori didattici.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

b) per quale ragione potranno partecipare al suddetto concorso i direttori didattici incaricati i quali, avendo partecipato al concorso nazionale per direttori didattici, non siano stati ammessi alle prove orali, mentre saranno esclusi coloro che allo stesso concorso nazionale per direttori didattici — pur non essendo incaricati — avranno conseguito l'idoneità.

« Per conoscere, in conseguenza di tale evidente situazione di favore, se non ritenga opportuno riaprire i termini del concorso riservato agli incaricati in modo da consentire la partecipazione di tutti gli insegnanti in possesso dei requisiti per partecipare al concorso nazionale normale e naturalmente di quelli che conseguiranno l'idoneità al concorso normale in via di espletamento.

(24427)

« MANCINI, PRINCIPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere — a proposito della recente ordinanza ministeriale sugli incarichi diretta ai provveditori agli studi per l'anno scolastico 1962-63 — se non ritenga di inserire un ulteriore e urgente chiarimento valevole ad assicurare che gli insegnanti stabili che hanno prestato servizio nella prima e seconda classe degli istituti tecnici commerciali, per geometri ecc. possono in virtù della loro stabilità essere mantenuti in tale servizio. Invero, dalla citata ordinanza risulta abolito il gruppo di discipline impartite dagli stabili nelle prime classi degli istituti tecnici; costoro possono concorrere soltanto per l'insegnamento nelle scuole tecniche che sono in via di trasformazione in istituti professionali o nelle scuole professionali femminili che sono in numero assai ristretto; pertanto, praticamente perderebbero i diritti già acquisiti, quali insegnanti stabilizzati sia negli istituti tecnici prime classi — in virtù dell'ordinanza cui trattasi — sia nelle scuole tecniche nel momento in cui queste stanno trasformandosi in istituti professionali.

(24428)

« RUSSO SALVATORE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, in merito al Duomo di Trani.

« Premesso che, con una intelligente opera di restauro quell'insigne monumento del romanico-pugliese è stato restituito all'antico splendore e che, tuttavia, per un'infelice soluzione prospettata del problema della sagrestia, corre il rischio di essere ancora deturpato con opere posticce e comunque antiestetiche, gli interroganti chiedono di sapere

quali precise assicurazioni il ministro creda di poter fornire perché, quale che sia la soluzione da dare al legittimo bisogno di riapertura al culto di quel duomo, esso conservi inalterata la purezza della linea architettonica finalmente ripristinata dai recenti restauri, con notevole merito della sovrintendenza ai monumenti di Puglia e Lucania.

(24429)

« SCARONGELLA, LENOCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia stata mai presa in esame la situazione del centro abitato di Tufara, ricadente parte in provincia di Benevento e parte in provincia di Avellino, i cui abitanti sono costretti ad una vita amministrativa articolata su ben cinque comuni e due province; e se non ritenga opportuno prendere le necessarie iniziative per assicurare, finalmente, a quelle popolazioni un ordinamento amministrativo più unitario, più rispondente, cioè, alle esigenze moderne di una vita civile.

(24430)

« VETRONE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 19,55.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10,30 e 16,30:

1. — *Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale:*

BELTRAME ed altri: Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (75);

MARANGONE ed altri: Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (83);

SCIOLIS e BOLOGNA: Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (1353);

BIASUTTI ed altri: Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (1361);

— *Relatori: Rocchetti, per la maggioranza; Almirante, di minoranza.*

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

2. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (3603).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (2721);

e delle proposte di legge:

BARBIERI ed altri: Disciplina della costruzione dei campi sportivi (301);

CALAMO ed altri: Contributi statali per la costruzione di impianti sportivi da parte dei medi e piccoli Comuni (2410);

SPADAZZI: Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative (*Urgenza*) (2422);

— *Relatore:* Rampa.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile (*Approvato dal Senato*) (2687) — *Relatore:* Piccoli.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647);

— *Relatori:* Russo Spena, *per la maggioranza*; Nanni e Schiavetti, *di minoranza*.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori:* Dante, *per la maggioranza*; Kuntze, *di minoranza*.

7. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

PERDONÀ: Modifica dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modi-

ficazioni, relativa alla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (*Urgenza*) (3162) — *Relatore:* Lombardi Giovanni;

REPOSSI ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (897);

VENEGONI ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (872);

— *Relatori:* Nucci, *per la maggioranza*; Venegoni e Bettoli, *di minoranza*.

9. — *Discussione dei disegni di legge:*

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2971) — *Relatore:* Vicentini;

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore:* Buffone;

Norme per la disciplina dei contribuiti e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore:* Bianchi Fortunato;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore:* Vicentini;

Sistemazione di debiti dello Stato (2066) — *Relatore:* Belotti;

Assetto della gestione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (2749) — *Relatore:* Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore:* Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore:* Lucifredi.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1962

quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione

ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

11. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI